



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
DELEGAZIONE PROVINCIALE TARANTO**

Via Giacomo Lacaita, 11 - 74121 TARANTO

TEL. 099/4529018 - FAX 099/4590989

SITO INTERNET: www.lnd.it - www.figcpuglia.it

POSTA ELETTRONICA: cplnd.taranto@figc.it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N° 15 del 10 Ottobre 2019

**PROROGA ISCRIZIONI CAMPIONATO
ECCELLENZA FEMMINILE E CAMPIONATI 3° CATEGORIA**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., nella riunione del 13 settembre 2019, viste le oggettive difficoltà che le Società dilettantistiche Pugliesi incontrano nel completare la necessaria documentazione relativa all'iscrizione ai campionati in oggetto, ed il reperimento delle risorse economiche, nonché al fine di tutelare il patrimonio sportivo del Comitato rappresentato in primo luogo dalle Società affiliate, concede **PROROGA** fino al 15 OTTOBRE 2019 alle Società inadempienti rispetto alla data di scadenza fissata per i suddetti campionati.

**RIUNIONE TECNICA SULLE NOVITÀ REGOLAMENTARI INTRODOTTE
CON LA CIRCOLARE N.1 DELL'A.I.A. IN VIGORE DALLA S.S. 2019/2020**

Giovedì 17 ottobre 2019, alle ore 17:30, presso la **Sezione A.I.A. di Taranto** in via Brindisi, 9 si terrà una **riunione tecnico-informativa** sugli aspetti relativi alle **norme regolamentari** introdotte dall'**A.I.A.** con la **Circolare N. 1**.

L'incontro è rivolto ai Dirigenti ed ai Responsabili Tecnici delle Società Dipendenti iscritte ai campionati della Delegazione Provinciale di Taranto LND. Nel corso della riunione saranno illustrate e chiarite, grazie al prezioso supporto di un responsabile della **Sezione A.I.A. di Taranto**, tutte le novità principali relative alla stagione sportiva 2019/2020.

Data l'importanza e le finalità dell'incontro, si invitano i Signori Presidenti delle Società Dipendenti iscritte ai campionati della Delegazione Provinciale di Taranto, o Dirigenti opportunamente delegati, a prendervi parte.

DOTAZIONE DI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) PER LE SOCIETÀ E PER I TESSERATI DELLE SOCIETÀ NON PROFESSIONISTICHE.

A partire dal 1° luglio 2020, per le società non professionistiche e per i tesserati delle società non professionistiche entrerà in vigore l'art. 53 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, così come previsto dalle "Disposizioni transitorie" dell'art. 142 del Codice medesimo.

Le società dovranno, pertanto, comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) quale dato obbligatorio per procedere all'affiliazione o al suo rinnovo.

Analogamente, i tesserati delle società non professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, dovranno comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) della società per la quale intendono tesserarsi. Tale comunicazione è condizione per il tesseramento.

PROGRAMMA DIRETTE TELEVISIVE DEL 12 E 13 OTTOBRE 2019

Il programma potrà subire eventuali variazioni a seguito di sopraggiunte esigenze organizzative.

CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE – SERIE C1

GIRONE UNICO

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
12/10/2019	6 A	ARADEO	FUTSAL MONTE SANT'ANGELO			16:00	PALAZZETTO DELLO SPORT ARADEO (*)
12/10/2019	6 A	FUTSAL BARLETTA	VOLARE POLIGNANO			16:00	PALADISFIDA "MARIO BORGIA" BARLETTA (**)

(*) Diretta TV su Antenna Sud Live (Canale 90 del DTT) e sulla pagina Facebook Antenna Sud Live

(**) Diretta Streaming su www.antennasud.com (sezione streaming canale 4)

CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA TROFEO "CAFFÈ FADI"

GIRONE UNICO

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
13/10/2019	6 A	MARTINA CALCIO 1947	UGENTO			15:30	CAMPO COMUNALE "G. TURSI" MARTINA FRANCA (*)
13/10/2019	6 A	OTRANTO	BARLETTA 1922			15:30	CAMPO COMUNALE "P. NACHIRA" EA OTRANTO (**)
13/10/2019	6 A	SAN MARCO	MOLFETTA CALCIO			15:30	CAMPO COMUNALE "T. PARISI" EA SAN MARCO IN LAMIS (***)

(*) Diretta TV su Antenna Sud Live (Canale 90 del DTT) e sulla pagina Facebook Antenna Sud Live

(**) Diretta TV su Antenna Sud Eventi (Canale 174 del DTT) e sulla pagina Facebook Antenna Sud Eventi

(***) Diretta TV su Antenna Sud Radio TV (Canale 196 del DTT) e sulla pagina Facebook Antenna Sud Radio TV

CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
13/10/2019	6 A	UNITED SLY	DON UVA CALCIO 1971			15:30	CAMPO COMUNALE "S. PIO" EA BARI – SAN PIO (*)

(*) Diretta TV su Antenna Sud Cult (Canale 299 del DTT) e sulla pagina Facebook Antenna Sud Cult

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
13/10/2019	6 A	SAVA	ATLETICO RACALE			15:30	CAMPO COMUNALE "F. CAMASSA" EA SAVA (*)

(*) Diretta Streaming su www.antennasud.com (sezione streaming canale 1)

N.B. Si invitano la Società a vigilare sull'osservanza delle disposizioni regolamentari riguardanti l'esercizio del diritto di cronaca da parte delle Emittenti e/o delle Testate Giornalistiche accreditate ed a favorire l'ingresso allo stadio da parte della troupe di Antenna Sud con due ore e mezza di anticipo rispetto al fischio d'inizio.

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. RATIFICA AFFILIAZIONI

Si informa che il Presidente Federale, ha accettato la seguente domanda di ammissione alla F.I.G.C.

denominazione sociale	matricola	comune di residenza
U.S.D. SAN GIORGIO	952353	Chieuti (Fg)
U.S.D. SFINGE CELLE DI SAN VITO	952350	Celle di San Vito (Fg)
A.S.D. VIRTUS MORCIANO	952348	Morciano di Leuca (Le)
A.S.D. FOOTBALL CLUB MELISSANO	952344	Melissano (Le)
POL.D. SOCCER PALAGIANELLO	952342	Palagianello (Ta)
A.S.D. CITTA DI TRANI 2019	952303	Trani (Bt)
A.S.D. GRANA ET VINA	952333	Gravina in Puglia (Ba)
A.P.D. OLYMPIC MOLFETTA	952315	Molfetta (Ba)
A.S.D. ACADEMY GALLIPOLI CALCIO	952349	Gallipoli (Le)
A.S.D. JOCA BONITO FOGGIA	952352	Foggia
A.S.D. NEW SPORT ALTAMURA	952365	Altamura (Ba)
A.S.D. POLIS TERLIZZI	952366	Terlizzi (Ba)
A.S.D. VOLTURINO	952398	Volturino (Fg)

Si informa che il Presidente Federale, ha accettato la seguente domanda di ammissione alla F.I.G.C.

con conservazione del numero di matricola e della data di affiliazione già assegnata come società di puro Settore Giovanile

denominazione sociale	matricola	comune di residenza
A.S.D. PRESICCE ALA DI RISERVA	948134	Presicce Acquarica (Le)
F.C.D. STELLA AZZURRA TROIA	912238	Troia (Fg)
A.S.D. BOVINO CALCIO	942147	Bovino (Fg)

Il timbro che verrà utilizzato dalle società dovrà riportare esattamente la denominazione sociale ed il comune di residenza sopra indicati

1.2. COMUNICATI UFFICIALI DELLA F.I.G.C.

- In allegato al presente Comunicato Ufficiale sono disponibili i seguenti C.U. pubblicati dalla F.I.G.C.:
- N. 87 (Modifiche art. 102 NOIF);
- N. 88 (Modifiche art. 25 bis Regolamento LND);
- N. 89 (Modifiche artt. 27 e 31 Regolamento LND).
- N. 90 (Modifiche art 49 comma 1 lett. C - Comitati Regionali NOIF e decisioni uff. FIGC regola 1 Regolamento Giuoco Calcio)

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. (STRALCIO CIRCOLARE N. 16 DEL 3 OTTOBRE 2019)

A COVERCIANO CON IL MUSEO DEL CALCIO

Anche nel periodo invernale il Museo del Calcio offre a tutte le società di calcio, la possibilità di vivere un'esperienza unica tra i cimeli che hanno fatto la storia della nostra Nazionale e diverse attività che danno la possibilità ai più giovani di imparare divertendosi.

Tante le iniziative proposte a partire da “**Giocare a Coverciano**” che consente ai ragazzi di giocare ed allenarsi sui campi del **Centro Tecnico FIGC di Coverciano** sotto l'attenta guida di tecnici federali.

Sono inoltre disponibili tanti nuovi percorsi didattici che rappresentano un'occasione unica, per ragazzi ed accompagnatori, per scoprire ed approfondire diverse tematiche legate al mondo del calcio.

Calcio e Letteratura – La letteratura italiana, ma non solo, è ricca di autori come Pasolini e Saba, che hanno scritto pagine stupende ispirandosi al calcio. Durante questa attività i ragazzi verranno avvicinati al mondo della letteratura grazie al gioco del pallone.

Parlare e scrivere di sport – Un progetto formativo concepito per i ragazzi delle scuole medie e superiori: attraverso la comunicazione mediatica che circonda il mondo del calcio, vuole far comprendere quanto, in ogni ambito, siano indispensabili le competenze, superando superficialità e approssimazione.

Novecento – La storia da raccontare attraverso il calcio – Il progetto ha come obiettivo quello di far conoscere agli studenti eventi storici del ventesimo secolo attraverso il calcio. Partendo da oggetti e documenti custoditi presso il Museo, sarà possibile raccontare avvenimenti storici chiave del secolo passato.

Com'è fatto il calcio – Un progetto didattico interattivo, incentrato – in parallelo – sulla storia del gioco del calcio e sull'evoluzione dei materiali utilizzati: dai palloni alle maglie, fino agli scarpini. Gli studenti verranno guidati nella storia dei cimeli presenti al museo attraverso l'osservazione e l'analisi dei materiali impiegati, toccandone con mano la loro evoluzione.

A Tavola con i Campioni - percorso curato dallo staff medico della FIGC e Claudio Silvestri, cuoco ufficiale della FIGC, che ha l'obiettivo di far conoscere i segreti dell'alimentazione nella vita di tutti i giorni ed in relazione all'attività sportiva.

Calcio Education – progetto didattico curato da due figure specializzate della FIGC, le psicologhe dello sport Sara Binazzi ed Isabella Ciacci, finalizzato a far comprendere come i valori del calcio e dello sport siano fondamentali in campo ma soprattutto nella vita quotidiana.

Per maggiori informazioni si può visitare il sito del Museo: <https://www.figc.it/it/museo-del-calcio/> o scrivere a info@museodelcalcio.it

2.2. (STRALCIO CIRCOLARE N. 17 DEL 4 OTTOBRE 2019)

Oggetto: Esenzione dall'imposta di bollo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.

In allegato si pubblica la Circolare n. 17 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l'oggetto.

3. COMUNICAZIONI C.R.

3.1 COMUNICAZIONI SEGRETERIA

3.1.2. ATTESTATO DI MATURITÀ AGONISTICA

Si rende noto che i calciatori tesserati con le Società qui di seguito trascritte sono autorizzati a partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'Art. 34 delle N.O.I.F.:

A.S.D. CITTÀ DI MASSAFRA	MOREA BRUNO	nato	10/03/2004
	PIOLLI DOMENICO	nato	02/09/2004

3.1.4. SANZIONI A CARICO DI DIRIGENTI, SOCI E TESSERATI DELLE SOCIETÀ

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 9

1. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l'applicazione degli articoli 16, comma 3 dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:

- a) ammonizione;
- b) ammonizione con diffida;
- c) ammenda;

d) ammenda con diffida;
e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità, la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara;
f) squalifica a tempo determinato in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
g) divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
h) inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro. I soggetti colpiti da tale inibizione possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione viene scontata, attività amministrativa nell'ambito delle proprie società nonché partecipare e rappresentare, anche con l'esercizio del diritto di voto, la propria società nelle assemblee della lega di competenza relativamente a questioni di natura patrimoniale poste all'ordine del giorno della assemblea. La sanzione della inibizione non può superare la durata di cinque anni. Gli organi della giustizia sportiva che applichino tale sanzione nel massimo editto e valutino l'infrazione commessa di particolare gravità, possono disporre, altresì, la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.

2. La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso:

- a) il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale;
- b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività degli organi federali;
- c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
- d) il divieto di partecipare a riunioni con tesserati o con agenti sportivi, fatto salvo quanto previsto al comma 1, lett. h).

3. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 nonché ai tesserati della sfera professionistica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 35.

4. I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo nei confronti dei tesserati, irrogati o ratificati dagli organi competenti, ai sensi degli artt. 84, 134 e 136, su proposta della società di appartenenza, hanno valore di squalifica od inibizione ufficiali.

5. I tesserati cui gli organi di giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, alla quinta ammonizione incorrono nella squalifica per una gara. Nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:

- a) successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione;
- b) successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
- c) successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;
- d) successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
- e) successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.

6. Ai fini dell'applicabilità del comma 5, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave.

7. Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli organi di giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave.

3.1.5. RINUNCIA A GARA E RITIRO OD ESCLUSIONE DELLE SOCIETÀ DAL CAMPIONATO

NOIF Art. 53

1. Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.

2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S.

3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.

4. Abrogato

5. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, la Società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.

5 bis. Le società dilettantistiche che, a causa del mancato adempimento degli oneri di iscrizione al Campionato, non disputino due gare, ai sensi del regolamento della LND, sono escluse dal Campionato stesso.

6. Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla disputa della gara.

7. Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, sono irrogate anche sanzioni pecuniarie nella misura annualmente fissata dalle Leghe, dalla Divisione Calcio Femminile e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Le stesse sono altresì tenute a corrispondere eventuali indennizzi, secondo le determinazioni degli organi disciplinari.

8. Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia; le stesse sono altresì tenute a restituire eventuali percentuali alle società che le hanno in precedenza ospitate e che, per effetto della rinuncia o della esclusione, non possono essere a loro volta ospitate.

9. Sono parimenti irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nel caso di cui al comma 4 del presente articolo.

10. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, le Divisioni ed i Comitati, quando ritengono che il ritiro di una società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, possono, su motivata istanza della società interessata, richiedere al Presidente Federale una deroga alle disposizioni del presente articolo.

3.1.6.(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1 LUGLIO 2019 DELLA LND)

******OMISSIS******

Punto 15) RECUPERI GARE

La Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate, interrotte o annullate. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

In tal senso, valgono le disposizioni di cui all'art. 30, del Regolamento della L.N.D.

Punto 37) POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Si rende noto che, a partire dal 1° Luglio 2020 (Stagione Sportiva 2020/2021), tutte le Società della L.N.D. dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata in base a quanto stabilito nella Norma Transitoria del vigente Codice di Giustizia Sportiva, segnatamente art. 142, comma 3.

******OMISSIS******

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

RIUNIONE DI ACCOGLIENZA E RADUNO CFT BRINDISI-Ceglie Messapica

In allegato al presente Comunicato Ufficiale sono disponibili le convocazioni dei calciatori monitorati nelle categorie **Under 14 maschile, Under 13 Maschile e Under 15 Femminile** che svolgeranno le rispettive attività **LUNEDÌ 14 OTTOBRE 2019** presso il **Centro di Formazione Territoriale di Ceglie Messapica BR**, a disposizione del Responsabile Tecnico, **Marco PILIEGO**, e del Responsabile Organizzativo **Gianluigi ANCONA**.

Inoltre, in occasione dell' inizio delle attività del Centro Federale Territoriale BRINDISI-Ceglie Messapica, si terrà una riunione di accoglienza **lunedì 14 Ottobre 2019 alle ore 15,30 presso il "Salone dei Sindaci" del Castello Ducale, Via Chiesa, 11 – 72013 Ceglie Messapica**.

A tale riunione sono invitati tutti i calciatori e le calciatrici, individuati e convocati per la prima seduta di allenamento, i loro familiari, i tecnici e i dirigenti dei club afferenti al CFT BRINDISI-Ceglie Messapica.

Nell'occasione sarà presentata l'organizzazione dell'attività, saranno svolti gli adempimenti burocratici.

Per una necessaria e corretta organizzazione, la giornata seguirà la seguente programmazione:

- **Ore 15,30 – 17,00** Riunione di accoglienza
- **Ore 17,30 – 18,30** Allenamento degli atleti Under 14M e Under 13M e Under 15 Femminile con lo Staff del Centro;

SI INVITANO TUTTE LE SOCIETÀ INTERESSATE A PRENDERE ATTENTA VISIONE DELLE CONVOCAZIONI E DARNE COMUNICAZIONE AI GENITORI DEGLI ATLETI CONVOCATI.

COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE

ORGANICO DEFINITIVO “ALLIEVI UNDER 17”

Alla data di chiusura delle iscrizioni hanno effettuato domanda di iscrizione le seguenti società:

1. A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE
2. A.S.D. AZZURRA CALCIO GROTTAGLIE
3. A.S.D. DELFINI JONICI CALCIO
4. A.S.D. DIAVOLI BIANCOROSSI
5. A.S.D. DIAVOLI ROSSI
6. A.S.D. DON BOSCO MANDURIA
7. U.S.D. FRAGAGNANO
8. A.S.D. FUTURA MARTINA
9. A.S.D. GIOVENTU SAN VITO
10. A.S.D. HELLAS LATERZA
11. POL.D. LIZZANO 1996
12. A.S. MASSAFRA CALCIO
13. A.S.D. PARMA CLUB GINOSA
14. A.S.D. REAL VIRTUS GROTTAGLIE
15. POL.D. SAN MARZANO
16. A.S.D. SAVA
17. A.S.D. TRE COLLI

- Si ricorda che l'ammissione al Campionato “Allievi Under 17” è subordinata alla verifica del numero minimo di calciatori tesserati.

* società FUORI CLASSIFICA

ORGANICO DEFINITIVO “GIOVANISSIMI UNDER 15”

Alla data di chiusura delle iscrizioni hanno effettuato domanda di iscrizione le seguenti società:

1. A.S.D. AZZURRA AVETRANA
2. A.S.D. AZZURRA CALCIO GROTTAGLIE
3. A.P. CULTURALE NUOVA TARAS
4. A.S.D. DELFINI JONICI CALCIO
5. A.S.D. DIAVOLI BIANCOROSSO
6. A.S.D. DIAVOLI ROSSI
7. A.S.D. DON BOSCO MANDURIA
8. A.S.D. FORTITUDO GROTTAGLIE
9. U.S.D. FRAGAGNANO
10. A.S.D. FUTURA MARTINA
11. A.S.D. GIOVANI CRYOS
12. A.S.D. HELLAS LATERZA
13. POL.D. MOTTOLA
14. A.S.D. NEW VIRTUS LATERZA
15. A.S.D. RAGAZZI SPRINT CRISPIANO
16. A.S.D. REAL SAN MARZANO
17. A.S.D. REAL VIRTUS GROTTAGLIE
18. A.S.D. SAN GIORGIO CALCIO 2017
19. A.S. SAN PAOLO
20. A.S.D. SAVA
21. A.S.D. VALLE D ITRIA ACADEMY
22. A.S.D. VALLE D ITRIA ACADEMY sq.B
23. A.S.D. VIRTUS MANDURIA
24. A.C.D. VIRTUS MASSAFRA
25. A.S.D. VIRTUS TARENTUM ACADEMY

- Si ricorda che l'ammissione al Campionato “Giovanissimi Under 15” è subordinata alla verifica del numero minimo di calciatori tesserati.

* società FUORI CLASSIFICA

CALENDARIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ AGONISTICA GIOVANILE CAMPIONATI PROVINCIALI ALLIEVI U17 E GIOVANISSIMI U15

Si informano tutte le Società Dipendenti partecipanti ai Campionati Provinciali Allievi U17 e Giovanissimi U15 che la programmazione dell'attività si svolgerà secondo il seguente calendario:

10 OTTOBRE 2019	Pubblicazione degli organici definitivi dei Campionati Provinciali Allievi U17 e Giovanissimi U15;
14 OTTOBRE 2019	Pubblicazione dei gironi dei Campionati Provinciali Allievi U17 e Giovanissimi U15;
21 OTTOBRE 2019	Pubblicazione dei calendari dei Campionati Provinciali Allievi U17 e Giovanissimi U15;
27 OTTOBRE 2019	Inizio Campionati Provinciali Allievi U17 e Giovanissimi U15.

CONTROLLO OMOLOGAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

Si rammenta a tutte le Società dipendenti che, per la stagione sportiva 2019-2020, è necessario verificare che i campi sui quali si intendono disputare le partite del campionato di competenza abbiano una omologazione in regola (effettuata non prima del 2015) in particolare quelli in erba artificiale devono avere l'omologazione del manto erboso dalla L.N.D. di Roma. ***Diversamente, i suddetti impianti sportivi non potranno essere utilizzati prima della necessaria riomologazione da richiedere all'Ufficio Impianti Sportivi del C.R. Puglia L.N.D. (Stella Lo Giacco: 080.5699006) a mezzo fax (080.5699037) o e-mail (impiantisportivi.puglia@figc.it).***

RATIFICA ISCRIZIONI – CONTROLLO NUMERO MINIMO TESSERATI

Si comunica a tutte le Società dipendenti che, a partire dalla corrente stagione sportiva, prima di elaborare i calendari di qualsiasi attività, la segreteria della Delegazione Provinciale di Taranto effettuerà il controllo dei tesserati per categoria, per accertare che le società iscritte abbiano un numero minimo di atleti tesserati. In assenza di tale requisito l'iscrizione non verrà ratificata.

Pertanto, si invitano le società ad adempiere alle pratiche per il tesseramento dei calciatori, pena la successiva esclusione dai campionati.

ATTIVITA' DI BASE

ORGANICO DEFINITIVO "ESORDIENTI A 9"

Alla data di chiusura delle iscrizioni hanno effettuato domanda di iscrizione le seguenti società:

1. A.D.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE
2. A.S.D. AZZURRA AVETRANA
3. A.S.D. CASTELLANETA CALCIO 1962
4. A.P. CULTURALE NUOVA TARAS
5. A.S.D. DELFINI JONICI CALCIO
6. A.S.D. DIAVOLI ROSSI
7. A.S.D. DIAVOLI ROSSI sq.B
8. A.S.D. GIOVANI CRYOS
9. A.S.D. HELLAS LATERZA
10. ASDPS MARUGGIO SOCIAL SPORT
11. POL.D. MOTTOLA
12. A.S.D. NEW VIRTUS LATERZA
13. F.C.D. PALAGIANELLO
14. A.S.D. PARMA CLUB GINOSA
15. A.S.D. RAGAZZI SPRINT CRISPIANO
16. U.S.D. REAL PALAGIANO
17. A.S.D. REAL PULSANO
18. A.S.D. REAL SAVA
19. A.S.D. REAL TARAS
20. A.S.D. REAL TARAS sq.B
21. A.S.D. REAL VIRTUS GROTTAGLIE
22. A.S.D. RED BOYS
23. A.S.D. RED BOYS sq.B
24. A.S. SAN PAOLO
25. A.S.D. SAVA
26. A.S.D. SAVA sq.B
27. A.S.D. STATTE
28. A.S.D. VALLE D ITRIA ACADEMY
29. A.C.D. VIRTUS MASSAFRA
30. A.S.D. VIRTUS TARENTUM ACADEMY

- Si ricorda che l'ammissione al Torneo "Esordienti a 9" è subordinata alla verifica del numero minimo di calciatori tesserati.

ORGANICO DEFINITIVO “PULCINI A 7”

Alla data di chiusura delle iscrizioni hanno effettuato domanda di iscrizione le seguenti società:

1. A.S.D. ATLETICO MANDURIA
2. A.S.D. AZZURRA AVETRANA
3. A.S.D. CASTELLANETA CALCIO 1962
4. POL. CENTRO JONICO TARANTO
5. A.P. CULTURALE NUOVA TARAS
6. A.P. CULTURALE NUOVA TARAS sq. B
7. A.S.D. DIAVOLI ROSSI
8. A.S.D. DIAVOLI ROSSI sq. B
9. A.S.D. DRIBBLING
10. A.S.D. FORTITUDO GROTTAGLIE
11. A.S.D. GIOVANI CRYOS
12. A.S.D. GIOVENTU PALAGIANELLO
13. A.S.D. HELLAS LATERZA
14. U.G. MANDURIA SPORT
15. ASDPS MARUGGIO SOCIAL SPORT
16. A.S. MASSAFRA CALCIO
17. POL.D. MOTTOLA
18. A.S.D. NEW VIRTUS LATERZA
19. F.C.D. PALAGIANELLO
20. A.S.D. PARMA CLUB GINOSA
21. A.S.D. RAGAZZI SPRINT CRISPIANO
22. A.S.D. REAL BOYS CAROSINO
23. U.S.D. REAL PALAGIANO
24. A.S.D. REAL PULSANO
25. A.S.D. REAL SAVA
26. A.S.D. REAL TARAS
27. A.S.D. REAL TARAS sq. B
28. A.S.D. REAL VIRTUS GROTTAGLIE
29. A.S.D. REAL VIRTUS GROTTAGLIE sq. B
30. A.S.D. RED BOYS
31. A.S.D. RED BOYS sq. B
32. A.S. SAN PAOLO
33. A.S.D. SAVA
34. A.S.D. SAVA sq. B
35. A.S.D. STATTE
36. A.S.D. VALLE D ITRIA ACADEMY
37. A.C.D. VIRTUS MASSAFRA
38. A.S.D. VIRTUS TARENTUM ACADEMY

- Si ricorda che l'ammissione al Torneo “Pulcini a 7” è subordinata alla verifica del numero minimo di calciatori tesserati.

ORGANICO DEFINITIVO “PRIMI CALCI”

Alla data di chiusura delle iscrizioni hanno effettuato domanda di iscrizione le seguenti società:

1. A.S.D. ATLETICO MANDURIA
2. A.S.D. AZZURRA AVETRANA
3. POL. CENTRO JONICO TARANTO
4. A.P. CULTURALE NUOVA TARAS
5. A.S.D. DIAVOLI ROSSI
6. U.S.D. FRAGAGNANO
7. A.S.D. GIOVANI CRYOS
8. A.S.D. GIOVANI CRYOS sq. B
9. A.S.D. HELLAS LATERZA
10. U.G. MANDURIA SPORT
11. ASDPS MARUGGIO SOCIAL SPORT
12. POL.D. MOTTOLA
13. A.S.D. NEW VIRTUS LATERZA
14. F.C.D. PALAGIANELLO
15. A.S.D. PARMA CLUB GINOSA
16. A.S.D. RAGAZZI SPRINT CRISPIANO
17. U.S.D. REAL PALAGIANO
18. A.S.D. REAL SAVA
19. A.S.D. REAL TARAS
20. A.S.D. REAL VIRTUS GROTTAGLIE
21. A.S.D. RED BOYS
22. A.S.D. RED BOYS sq. B
23. A.S. SAN PAOLO
24. A.S.D. SAVA
25. A.S.D. SAVA sq. B
26. A.S.D. STATTE
27. A.S.D. VALLE D ITRIA ACADEMY
28. A.C.D. VIRTUS MASSAFRA

- Si ricorda che l'ammissione al Torneo “Primi Calci” è subordinata alla verifica del numero minimo di calciatori tesserati.

ORGANICO DEFINITIVO “PICCOLI AMICI”

Alla data di chiusura delle iscrizioni hanno effettuato domanda di iscrizione le seguenti società:

1. A.S.D. ATLETICO CALCIO MASSAFRA
2. A.S.D. AZZURRA AVETRANA
3. POL. CENTRO JONICO TARANTO
4. A.S.D. DIAVOLI ROSSI
5. U.S.D. FRAGAGNANO
6. A.S.D. GIOVANI CRYOS
7. U.G. MANDURIA SPORT
8. POL.D. MOTTOLA
9. F.C.D. PALAGIANELLO
10. A.S.D. RAGAZZI SPRINT CRISPIANO
11. U.S.D. REAL PALAGIANO
12. A.S.D. REAL SAVA
13. A.S.D. REAL TARAS
14. A.S.D. REAL VIRTUS GROTTAGLIE
15. A.S.D. RED BOYS
16. A.S.D. SAVA
17. A.S.D. SAVA sq. B
18. A.S.D. STATTE
19. A.S.D. VALLE D ITRIA ACADEMY
20. A.C.D. VIRTUS MASSAFRA

- Si ricorda che l'ammissione al Torneo “Piccoli Amici” è subordinata alla verifica del numero minimo di calciatori tesserati.

CALENDARIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ TORNEI PROVINCIALI ESORDIENTI PULCINI PRIMI CALCI PICCOLI AMICI

Si informano tutte le Società Dipendenti partecipanti ai Campionati Provinciali Allievi U17 e Giovanissimi U15 che la programmazione dell'attività si svolgerà secondo il seguente calendario:

10 OTTOBRE 2019	Pubblicazione degli organici definitivi dei Tornei Provinciali
14 OTTOBRE 2019	Pubblicazione dei gironi dei Tornei Provinciali
21 OTTOBRE 2019	Pubblicazione dei calendari dei Tornei Provinciali
28 OTTOBRE 2019	Inizio Tornei Provinciali.

CONTROLLO OMOLOGAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

Si rammenta a tutte le Società dipendenti che, per la stagione sportiva 2019-2020, è necessario verificare che i campi sui quali si intendono disputare le partite del campionato di competenza abbiano una omologazione in regola (effettuata non prima del 2015) in particolare quelli in erba artificiale devono avere l'omologazione del manto erboso dalla L.N.D. di Roma. ***Diversamente, i suddetti impianti sportivi non potranno essere utilizzati prima della necessaria riomologazione da richiedere all'Ufficio Impianti Sportivi del C.R. Puglia L.N.D. (Stella Lo Giacco: 080.5699006) a mezzo fax (080.5699037) o e-mail (impiantisportivi.puglia@figc.it).***

RATIFICA ISCRIZIONI – CONTROLLO NUMERO MINIMO TESSERATI

Si comunica a tutte le Società dipendenti che, a partire dalla corrente stagione sportiva, prima di elaborare i calendari di qualsiasi attività, la segreteria della Delegazione Provinciale di Taranto effettuerà il controllo dei tesserati per categoria, per accertare che le società iscritte abbiano un numero minimo di atleti tesserati. In assenza di tale requisito l'iscrizione non verrà ratificata.

Pertanto, si invitano le società ad adempiere alle pratiche per il tesseramento dei calciatori, pena la successiva esclusione dai campionati.

DOCUMENTAZIONE ATTIVITA' DI BASE

A seguito della riunione tecnico-programmatica per l'attività di base, svoltasi in data 9 Settembre 2019, si allega al presente Comunicato Ufficiale, la documentazione

obbligatoria e necessaria (come riportato sul Comunicato Ufficiale n°2 del 02/07/2019 SGS) per l'avvio delle attività ufficiali nelle categorie dell'Attività di Base.

Tale documentazione dovrà pervenire presso la Delegazione Provinciale di Taranto entro e non oltre il **10 Ottobre 2019**. La mancata consegna dell'intera documentazione comporterà l'impossibilità alla partecipazione delle attività ufficiali.

Si pubblicano in allegato al presente Comunicato Ufficiale:

1. *Modulo Presentazione Società* (in allegato al presente Comunicato Ufficiale)
2. *Modulo Dirigente e Responsabile Tecnico* (in allegato al presente Comunicato Ufficiale)
3. *Dichiarazione riconoscimento "Scuola Calcio"* (in allegato al presente Comunicato Ufficiale)
4. *Programma d'Informazione* (in allegato al presente Comunicato Ufficiale)

Si rammenta che oltre ai documenti in allegato, è necessaria la consegna di copia dei tesseramenti dei Tecnici operanti nella Società.

Inoltre, si allega anche il modello per la possibile strutturazione di una convenzione con un istituto scolastico e il modello contenente le linee guida per la formulazione di un progetto con lo Psicologo dello Sport nella Scuola Calcio e il modello per l'autorizzazione allo svolgimento degli incontri informativi che obbligatoriamente deve essere inviato 15 giorni prima dell'evento, all'indirizzo email indicato.

Prima della compilazione di tale documentazione si consiglia di leggere attentamente il Comunicato Ufficiale n° 2 del 02/07/2019 SGS. Nell'ottica della programmazione della prossima Stagione Sportiva, il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., ha pubblicato il Comunicato Ufficiale N°1 del Settore Giovanile e Scolastico per l'anno 2019/2020, il documento che regola e dispone le direttive da seguire nell'ambito delle diverse attività. Molte le novità introdotte, che investono i vari ambiti di competenza, funzionali a un progressivo sviluppo di quanto pianificato in ogni area: dall'Attività di base, a quella Agonistica, alle modalità di gioco, al censimento online per le società, fino al calcio femminile. Si consiglia alle Società di leggere attentamente:

Comunicato Ufficiale SGS N°1 del 02/07/2019 al seguente link:

<https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n01-19-20/>

Comunicato Ufficiale SGS N°2 del 02/07/2019 al seguente link:

<https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n02-19-20/>

RIUNIONE INFORMATIVA "DIRIGENTE ARBITRO"

In data 08 Ottobre 2019 alla Riunione Tecnico Informativa per la figura del "Dirigente Arbitro" risultavano presenti i seguenti nominativi per le rispettive società:

- Giuseppe Iurlaro; A.S.D. DELFINI JONICI CALCIO
- Cosimo Bellacicco; A.S.D. DELFINI JONICI CALCIO
- Corrente Alessandro; A.S.D. RAGAZZI SPRINT CRISPIANO
- Forleo Antonio; A.S.D. RAGAZZI SPRINT CRISPIANO
- Giuseppe Manfuso; A.S.D. REAL TARAS
- De Carlo Antonino; A.S.D. REAL TARAS
- Peraino Gianpaolo; A.S.D. REAL TARAS
- Marcella Aurora; A.S.D. REAL TARAS
- Patisso Valerio; A.S.D. GIOVANI ROSSOBLU
- Fedele Nicola; A.S.D. GIOVANI CRYOS
- Palomba Marco; A.S.D. DIAVOLI ROSSI
- Alessandro Sale; A.S.D. DIAVOLI ROSSI
- Vincenzo De Pasquale; A.S.D. DIAVOLI ROSSI
- Francesco Quarato; A.S.D. RED BOYS
- Filippo Gatti; POL.D. MOTTOLA
- Giuseppe Salluce; A.S.D. NEW VIRTUS LATERZA
- Trani Annibale; A.S.D. REAL VIRTUS GROTTAGLIE

I nominativi elencati di sopra sono autorizzati a svolgere la funzione di Dirigente Arbitro per le categorie dell'Attività di Base.

Pubblicato in Taranto ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale il giorno 10.10.2019

IL SEGRETARIO
Antonio DE TUGLIE

IL DELEGATO PROVINCIALE L.N.D.
Fabio TORIO

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 87/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 1° ottobre 2019;
- ritenuto opportuno modificare le disposizioni contenute nell'art. 102 delle N.O.I.F. con l'inserimento dei commi 7 e 8;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare la modifica all'art. 102 delle N.O.I.F. con l'inserimento dei commi 7 e 8, secondo il testo allegato sub A).

Le suddette modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2020.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 OTTOBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

Art. 102

Le cessioni di contratto

1. Tra le società associate alle Leghe Professionistiche è ammessa, in pendenza di rapporto, la cessione del contratto stipulato con calciatore professionista a condizione che questi vi consenta per iscritto.
2. La cessione a titolo definitivo o temporaneo e/o l'eventuale esercizio del diritto di opzione di cui al punto 4 che segue possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.
3. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con contratto ceduto.
4. Negli accordi di cessione definitiva di contratto, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore trasferito a condizione che:
 - a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore;
 - b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;
 - c) la società cedente stipuli con il calciatore un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva;
 - d) la società cessionaria stipuli con il calciatore un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.
5. Negli accordi di cessione definitiva di contratto possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

6. Il Consiglio Federale determina le modalità ed i limiti per la cessione dei contratti. Un calciatore professionista proveniente da Federazione estera può essere tesserato solo a seguito di accordo diretto fra la società cedente e la società cessionaria. Le Leghe professionistiche possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può avere in organico, a titolo di cessione temporanea di contratto.

7. Una quota fino al 3% del corrispettivo pattuito per la cessione definitiva di contratto e una quota fino al 3% degli eventuali premi e/o indennizzi inseriti nel relativo accordo di cessione sono dedotte dall'importo totale del corrispettivo, dei premi e/o degli indennizzi e sono distribuite, attraverso la Lega della società obbligata al pagamento, a titolo di contributo di solidarietà, alle società affiliate alla FIGC per le quali il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo nel periodo compreso tra l'inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 12 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni ("Società Formatrici"), secondo lo schema seguente:

- Stagione del 12° compleanno: 0,10% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 13° compleanno: 0,10% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 14° compleanno: 0,15% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 15° compleanno: 0,15% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 16° compleanno: 0,25% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 17° compleanno: 0,25% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 18° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 19° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 20° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo;
- Stagione del 21° compleanno: 0,50% del corrispettivo, premio e/o indennizzo.

8. Nel caso in cui, in una stagione sportiva, il calciatore sia stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per una frazione della stessa e/o per più di una società, la quota di contributo di solidarietà riferita a quella stagione si ripartisce proporzionalmente tra le società formatrici, non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi.

Il pagamento del contributo di solidarietà è effettuato dalla Lega di appartenenza della società obbligata al pagamento, nei termini e con le modalità previsti dalle norme in materia di tesseramento emanate annualmente dal Consiglio Federale.

Il pagamento del contributo di solidarietà deve essere assistito dalle stesse garanzie previste dalle norme in materia di tesseramento, emanate annualmente dal Consiglio Federale.

Il contributo di solidarietà, corrispondente alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società estere o inattive o non più affiliate alla FIGC, ovvero non risulta essere stato tesserato, è versato, nei termini e con le modalità di cui ai precedenti due capoversi, alla FIGC che ne stabilirà la destinazione con delibera del Consiglio Federale.

L'importo del contributo di solidarietà e la relativa ripartizione sono determinati dalla Lega della società obbligata al pagamento.

Norma transitoria: le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 88/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 1° ottobre 2019;
- vista la modifica dell'art. 25 bis del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti proposta dalla medesima Lega;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare la modifica dell'art. 25 bis del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 OTTOBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Regolamento Lega Nazionale Dilettanti

<u>Testo attuale</u>	<u>Nuovo testo</u>
<u>TITOLO IV</u> <u>GLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA</u> <u>E LE COMMISSIONI OPERANTI NELLA L.N.D.</u>	<u>TITOLO IV</u> <u>GLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA</u> <u>E LE COMMISSIONI OPERANTI NELLA L.N.D.</u>
Art. 25 bis Commissione Accordi Economici della L.N.D. 1. E' istituita presso la L.N.D. la Commissione Accordi Economici (C.A.E.), composta dal Presidente, un Vice Presidente e da un numero di dodici componenti e un Segretario, nominati dal Presidente di Lega per due Stagioni Sportive. 2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno sei componenti, compreso eventualmente lo stesso Vice Presidente. La stessa è competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D. e le relative Società concernenti le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese, le "voci premiali" e gli accordi relativi all'erogazione di una somma lorda annuale di cui all'articolo 94 ter, delle N.O.I.F. E' altresì competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra Collaboratori della Gestione Sportiva di cui all'art. 47 bis del presente Regolamento, tesserati con società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D del Dipartimento Interregionale e ai Campionati Nazionali Femminili del Dipartimento Calcio Femminile e le relative Società, concernenti le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e gli accordi relativi all'erogazione di una somma lorda annuale di cui all'articolo 94 quater, delle N.O.I.F.	Art. 25 bis Commissione Accordi Economici della L.N.D. 1. INVARIATO 2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno quattro componenti, compreso eventualmente lo stesso Vice Presidente. La stessa è competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D. e le relative Società concernenti le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese, le "voci premiali" e gli accordi relativi all'erogazione di una somma lorda annuale di cui all'articolo 94 ter, delle N.O.I.F. E' altresì competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra Collaboratori della Gestione Sportiva di cui all'art. 47 bis del presente Regolamento, tesserati con società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D del Dipartimento Interregionale e ai Campionati Nazionali Femminili del Dipartimento Calcio Femminile e le relative Società, concernenti le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e gli accordi relativi all'erogazione di una somma lorda annuale di cui all'articolo 94 quater, delle N.O.I.F.

3. Il procedimento è instaurato su reclamo sottoscritto del calciatore/calciatrice ovvero del Collaboratore della Gestione Sportiva, contenente la quantificazione delle somme di cui si chiede l'accertamento e l'indicazione dei titoli su cui si fondano le pretese. Allo stesso devono essere allegati copia dell'accordo economico ritualmente depositato, nonché ogni altra documentazione rilevante ai fini della decisione. 4. Il reclamo deve essere avanzato alla C.A.E. entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e deve essere in contraddittorio inviato alla controparte. Al reclamo diretto alla C.A.E. dovrà essere allegato l'avviso di ricevimento in originale, nonché la prova dell'avvenuto versamento della prescritta tassa di euro 100,00. L'inosservanza di tutte le modalità di cui sopra comporta l'inammissibilità del reclamo rilevabile d'ufficio. Il reclamante ed il resistente devono eleggere il proprio domicilio per la presente procedura anche ai fini delle notifiche, avvisi e comunicazioni, e indicare un proprio indirizzo e-mail. Ogni mutamento del domicilio dichiarato e dell'indirizzo e-mail dovrà essere tempestivamente comunicato. In difetto le comunicazioni e gli avvisi verranno comunque inviati al domicilio dichiarato o all'indirizzo e-mail indicato. Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate sul sito della L.N.D. 5. La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento	3. Il procedimento è instaurato su ricorso sottoscritto del calciatore/calciatrice ovvero del Collaboratore della Gestione Sportiva, contenente la quantificazione delle somme di cui si chiede l'accertamento e l'indicazione dei titoli su cui si fondano le pretese. Allo stesso devono essere allegati copia dell'accordo economico recante attestazione dell'avvenuto deposito a pena di inammissibilità, nonché ogni altra documentazione rilevante ai fini della decisione. 4. Il ricorso deve essere avanzato alla C.A.E. entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o anche essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata con avviso di avvenuta consegna alla controparte. Al ricorso dovrà essere allegata la prova dell'avvenuta trasmissione alla controparte, nonché la prova dell'avvenuto versamento della prescritta tassa di euro 100,00. L'inosservanza di tutte le modalità di cui sopra comporta l'inammissibilità del ricorso rilevabile d'ufficio. Il ricorrente ed il resistente devono eleggere il proprio domicilio per la presente procedura anche ai fini delle notifiche, avvisi e comunicazioni, e indicare un proprio indirizzo di posta elettronica certificata qualora lo possiedano. Ogni mutamento del domicilio dichiarato e dell'indirizzo di posta elettronica certificata dovrà essere tempestivamente comunicato. In difetto le comunicazioni e gli avvisi verranno comunque inviati al domicilio dichiarato o all'indirizzo di posta elettronica certificata precedentemente indicato. Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate sul sito della L.N.D. 5. La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del ricorso. Copia dell'atto costitutivo con i relativi allegati dovranno essere
---	--

del reclamo. Copia dell'atto costitutivo con i relativi allegati dovranno essere inviati al reclamante e alla C.A.E. a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. All'atto costitutivo inviato alla C.A.E. dovrà essere allegato l'avviso di ricevimento a comprova dell'invio al reclamante. In difetto, l'inammissibilità della costituzione verrà rilevata d'ufficio. 6. I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti ufficiali ed i documenti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione. La Commissione dovrà comunicare alle parti la data fissata per la discussione. 7. Le parti hanno diritto di partecipare all'udienza e di farsi assistere da persona di loro fiducia nonché di essere sentite, ove ne facciano espressa richiesta scritta negli stessi atti. 8. La Commissione, qualora dall'esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, con particolare riguardo a quella prevista dall'art. 8, punti 6 e 11, del Codice di Giustizia Sportiva, segnala i contravventori innanzi alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.	inviati al ricorrente e alla C.A.E. a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o di posta elettronica certificata con ricevuta di avvenuta consegna alla controparte. All'atto costitutivo inviato alla C.A.E. dovrà essere allegata la prova dell'avvenuta trasmissione dello stesso alla controparte. In difetto, l'inammissibilità della costituzione verrà rilevata d'ufficio. 6. I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti ufficiali ed i documenti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. La Commissione può, se ritenuto indispensabile ai fini della decisione, ammettere e assumere consulenza tecnica, la cui spesa – anticipata dal richiedente – sarà posta a carico della parte soccombente. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione. 7. Le parti, ove abbiano formulato esplicita richiesta di essere ascoltate contestualmente all'atto inoltrato alla C.A.E., hanno diritto di partecipare all'udienza e di farsi assistere da persona di loro fiducia nonché di essere sentite. In tal caso la Commissione comunicherà alle parti la data fissata per la discussione. 8. La Commissione, qualora dall'esame dei documenti rilevi eventuali infrazioni a qualsiasi norma federale, con particolare riguardo a quella prevista dall'art. 31, commi 3 e 8, del Codice di Giustizia Sportiva, segnala gli interessati innanzi alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.
---	---

9. La Commissione deve depositare le proprie decisioni entro il termine di trenta giorni dalle relative riunioni ed il loro accoglimento, anche parziale, comporta la restituzione della tassa versata. Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate sul sito della L.N.D. Le parti possono proporre gravame innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, nei termini e con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva.	9. La Commissione deve depositare le proprie decisioni entro il termine di trenta giorni dalle relative riunioni ed il loro accoglimento, anche parziale, comporta la restituzione della tassa versata. Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate sul sito della L.N.D. Le parti possono proporre gravame innanzi al Tribunale Federale Nazionale - sezione vertenze economiche, nei termini e con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva.
--	--

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 89/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 1° ottobre 2019;
- viste le modifiche agli artt. 27 e 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti proposte dalla medesima Lega;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare le modifiche agli artt. 27 e 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 OTTOBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO della LEGA NAZIONALE DILETTANTI
TITOLO V
LE ATTIVITA'

Art. 27
Le competizioni agonistiche

1. Le competizioni agonistiche indette dalla Lega si distinguono in:

A) Dipartimento Interregionale

- Campionato Nazionale Serie D
- Campionato Nazionale Juniores **“Under 19”**
- Coppa Italia Dilettanti

L'ordinamento del Campionato Nazionale Serie D, nonché i relativi passaggi di categoria delle società per promozione o per retrocessione, sono regolati dall'art. 49 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

B) Comitati Regionali e C.P.A. Trento e Bolzano

1) Campionati Regionali

a) Eccellenza

- Campionato di Eccellenza

Il Campionato di Eccellenza è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi; il numero dei gironi è stabilito dal Consiglio di Presidenza della Lega. Nella Regione Trentino Alto Adige, esso riunisce le Società aderenti ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano in un unico Campionato a carattere regionale. L'organizzazione del Campionato di Eccellenza nella Regione Trentino Alto Adige è demandata, di stagione in stagione, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, sulla base di un girone. Al termine di ogni stagione sportiva, il Comitato Provinciale Autonomo competente all'organizzazione del Campionato dovrà comunicare alla Lega Nazionale Dilettanti il nominativo della squadra seconda classificata nel Campionato di Eccellenza, in rappresentanza della Regione Trentino Alto Adige, la quale disputerà le gare spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza, organizzate dalla L.N.D., per l'accesso ai sette posti validi per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della Stagione Sportiva immediatamente successiva.

- Coppa Italia Dilettanti

Alla Coppa Italia Dilettanti sono iscritte d'ufficio le Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza. E' data facoltà ai Comitati Regionali di organizzare, nel proprio ambito, tale manifestazione con formula differenziata per le Società di Eccellenza e di Promozione. In tutti i casi, le rappresentanti nella fase nazionale dei Comitati Regionali interessati dovranno, comunque,

essere Società di Eccellenza. Nella Regione Trentino Alto Adige, la manifestazione sarà organizzata a livello territoriale dai due Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, secondo le modalità stabilite degli stessi. La gara di finale sarà disputata dalle due squadre vincenti le fasi provinciali, e la vincente – che in ogni caso dovrà appartenere alla Categoria Eccellenza – acquisirà il diritto a partecipare alla fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti.

b) Promozione

- Campionato di Promozione

Il Campionato di Promozione è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino - Alto Adige, esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

- Coppa Italia Dilettanti

Alla Coppa Italia Dilettanti sono iscritte d'ufficio le Società partecipanti ai Campionati di Promozione. E' data facoltà ai Comitati Regionali e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare, nel proprio ambito, tale manifestazione con formula differenziata rispetto alla partecipazione di Società di Eccellenza e di Promozione.

c) 1ª categoria

- Campionato di 1ª categoria

Il Campionato di 1ª categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino - Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

d) 2ª categoria

- Campionato di 2ª categoria

Il Campionato di 2ª categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale, anche tramite le Delegazioni Provinciali e Distrettuali, sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

- Coppa Regione

E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Regione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione.

e) Juniores – **“Under 19”**

- Campionato Regionale Juniores

Il Campionato Regionale Juniores è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. La vincente del Campionato Juniores Regionale di ciascun Comitato Regionale acquisisce il diritto a partecipare alla fase nazionale della manifestazione. Nella Regione Trentino

Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano. Le vincenti dei rispettivi gironi di Trento e Bolzano acquisiscono il diritto a partecipare alla fase nazionale della manifestazione.

- Coppa Regione

E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Regione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione.

f) Campionato Regionale Allievi;

g) Campionato Regionale Giovanissimi;

2) Campionati Provinciali

a) 3^a categoria

- Campionato di 3^a categoria

Il Campionato di 3^a categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale, per il tramite delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali e per Trento e Bolzano dai rispettivi Comitati, sulla base di uno o più gironi.

- Coppa Provincia

E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione.

b) 3^a categoria - "Under 21"

- Campionato di 3^a categoria - "Under 21"

Il Campionato di 3^a categoria - "Under 21" è organizzato da ciascun Comitato Regionale, per il tramite delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali, e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, sulla base di uno o più gironi.

- Coppa Provincia

E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione.

c) 3^a categoria - **“Under 19”**

- Campionato di 3^a categoria – **“Under 19”**

Il Campionato di 3^a categoria - **“Under 19”** è organizzato da ciascun Comitato Regionale, per il tramite delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali, e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, sulla base di uno o più gironi.

- Coppa Provincia

E' data facoltà a ciascun Comitato Regionale e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano di organizzare la Coppa Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione.

d) 3.a Categoria – “Over 30”

- Campionato di 3.a Categoria – “Over 30”

Il Campionato di “3.a Categoria – Over 30” è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

- Coppa Provincia

E' data facoltà ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e a ciascuna Delegazione Provinciale o Distrettuale di organizzare la Coppa Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti con apposita regolamentazione.

e) “3.a Categoria – Over 35”

- Campionato di 3.a Categoria – “Over 35”

Il Campionato di “3.a Categoria – Over 35” è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi.

- Coppa Provincia

E' data facoltà ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e a ciascuna Delegazione Provinciale o Distrettuale di organizzare la Coppa Provincia, secondo i criteri e le modalità stabiliti con apposita regolamentazione.

f) Juniores – “Under 19”

- Campionato Provinciale Juniores

Il Campionato Provinciale Juniores è organizzato da ciascun Comitato Regionale, per il tramite delle Delegazioni Provinciali o Distrettuali, e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, sulla base di uno o più gironi.

g) Campionato Provinciale Allievi;

h) Campionato Provinciale Giovanissimi;

i) Attività giovanile provinciale.

C) Dipartimento Calcio Femminile

1) Attività agonistiche nazionali

- Campionati Nazionali
- Campionato Primavera
- Coppa Italia

2) Attività agonistiche regionali e provinciali

- Campionati regionali e provinciali
- Coppa Italia
- Attività giovanile

Le modalità di partecipazione e di svolgimento delle attività agonistiche nazionali sono stabilite annualmente dalla Lega Nazionale Dilettanti. Le attività agonistiche regionali e provinciali sono organizzate da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino Alto Adige, l'organizzazione del Campionato Regionale Femminile e della Coppa Italia Regionale Femminile sono demandate, di stagione in stagione, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, sulla base di uno o più gironi. I Campionati Provinciali Femminili sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

D) Divisione Calcio a Cinque

1) Attività agonistiche nazionali

- Campionato Serie A
- Campionato Serie A2
- Campionato Serie B
- Campionato Serie A Femminile
- Campionato Serie A2 Femminile
- Campionato Under 19
- Coppa Italia

2) Attività agonistiche regionali e provinciali

- Campionato Serie C maschile, eventualmente suddiviso in Serie C1 e Serie C2
- Campionato Serie D Maschile
- Campionato Serie C Femminile

- Campionato Serie D Femminile
- Campionato Under 21 maschile e femminile
- Campionato Juniores **Under 19** maschile e femminile
- Coppa Italia
- Coppa Regione
- Coppa Provincia

Le modalità di partecipazione e di svolgimento delle attività agonistiche nazionali sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo della Divisione. Le attività agonistiche regionali e provinciali sono organizzate da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi.

Nella Regione Trentino-Alto Adige, l'organizzazione del Campionato Regionale Calcio a Cinque e della Coppa Italia Regionale di Calcio a Cinque sono demandate, di stagione in stagione, secondo un principio di alternanza automatica, alla sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento e del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, sulla base di uno o più gironi. I Campionati Provinciali di Calcio a Cinque sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

3) Tutte le gare dei predetti Campionati sono considerate, ad ogni effetto, attività ufficiale. Sono altresì considerate attività ufficiale: a) le gare di Coppa Italia in ambito nazionale e regionale; b) le gare delle Coppe Regioni; c) le gare delle Coppe Provinciali.

Art. 31 **I campi di giuoco**

1. Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, appositamente omologato – relativamente a quelli non in erba artificiale - dal Fiduciario per i Campi Sportivi, competente per ciascuno dei Comitati, delle Divisioni e dei Dipartimenti. Il Fiduciario è nominato, a seconda delle competenze, dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e dai Presidenti dei Comitati e delle Divisioni. Il Fiduciario per i Campi Sportivi può avvalersi della collaborazione di uno o più Vice Fiduciari, nominati a seconda delle competenze dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e dai Presidenti dei Comitati e delle Divisioni. Il Fiduciario e gli eventuali Vice Fiduciari durano in carica per due Stagioni Sportive, salvo revoca della rispettiva nomina.

2. La competenza dell'omologazione dei campi di giuoco in erba artificiale è demandata esclusivamente alla "Commissione Impianti Sportivi in Erba Artificiale della L.N.D."

3. I Fiduciari ed i Vice Fiduciari, che omologano l'impianto ai soli fini sportivi, in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento del Giuoco del Calcio e nelle decisioni ufficiali della FIGC, devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di Istituto Tecnico per Geometri, Diploma di Perito Industriale, Diploma di Perito Agrario, Laurea in Ingegneria Civile, Laurea in Architettura, Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie. Possono essere altresì nominati Fiduciari o Vice Fiduciari coloro che, seppur privi dei predetti titoli di studio, hanno ricoperto tale incarico per almeno cinque stagioni sportive.

4. I campi da gioco, per essere omologati, devono essere conformi a quanto stabilito dalle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali” e ai requisiti indicati dalle norme sull’ordinamento interno della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.

A) Per l’attività organizzata dal Dipartimento Interregionale

- Campionato Nazionale Serie D

I campi di giuoco devono essere rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla legge e ottenere il visto rilasciato dalla Commissione Provinciale di vigilanza. Devono, inoltre, possedere le caratteristiche e i requisiti previsti dal “Regolamento Impianti Sportivi”. Gli impianti di nuova costruzione devono essere dotati di un campo avente dimensioni non inferiori a mt. 105 x 65. In casi eccezionali, le misure dei campi possono essere ridotte fino a 100 mt. per la lunghezza e fino a 60 mt. per la larghezza.

- Campionato Nazionale Juniores **“Under 19”**

a) Terreni di giuoco

Gli impianti di giuoco debbono essere dotati di un campo aventi dimensioni non inferiori a mt. 60x100. E’ ammessa una tolleranza non superiore al 4% sia per la larghezza che per la lunghezza delle misure minime regolamentari.

b) Spogliatoi

Gli spogliatoi debbono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Debbono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

c) Recinzioni

Il recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione).

B) Per l’attività organizzata dai Comitati Regionali e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano:

a) Terreni di giuoco

- Campionato di Eccellenza: misure minime mt. 60x100. E’ ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.

- Campionato di Promozione: misure minime mt. 60x100. E’ ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari. Per motivi di carattere eccezionale adeguatamente motivati, sulla base di deroga concessa dal Presidente della L.N.D. per la durata di una Stagione Sportiva, è consentita l’applicazione di una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.

- Campionato di 1^a categoria misure minime mt. 50x100.

Per i terreni di giuoco delle squadre di 1^a categoria è ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari. Per motivi di carattere eccezionale adeguatamente motivati, sulla base di deroga concessa dal Presidente della L.N.D. per la durata di una Stagione Sportiva, è consentita l'applicazione di una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.

- Campionato di 2^a categoria – Campionato Regionale Juniores **“Under 19”**: misure minime mt. 50x100. Per i terreni di giuoco delle squadre di 2^a categoria e del Campionato Regionale Juniores **“Under 19”** è ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.

- Campionato di 3^a categoria, 3^a categoria – “Under 21”, Juniores Provinciale **“Under 19”**, 3^a categoria-**“Under 19”** e Attività Amatori: misure minime mt. 45x90.

E' ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.

b) Spogliatoi

Gli spogliatoi devono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati di Calcio Femminile, di 2^a categoria, di 3^a categoria, di 3^a categoria – “Under 21”, Juniores – **“Under 19”**, di 3^a categoria – **“Under 19”**, ed all'Attività Amatori possono essere ubicati anche all'esterno del recinto di giuoco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

c) Recinzioni

Il recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione).

C) Per l'attività svolta nell'ambito del Dipartimento Calcio Femminile:

a) Terreni di giuoco

- Campionati Nazionali: misure minime mt. 60x100. E' ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.

- Campionati Regionali: misure minime mt. 45x90. E' ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.

D) Per l'attività svolta nell'ambito della Divisione Calcio a Cinque:

a) Gli impianti

Gli impianti di giuoco devono essere dotati delle caratteristiche e dei requisiti previsti dal relativo “Regolamento Impianti sportivi” ed essere comunque rispondenti alle norme di sicurezza stabilite

dalla Legge. La Divisione Calcio a Cinque può fissare annualmente le capienze minime degli impianti. I rettangoli di giuoco devono essere piani, rigorosamente orizzontali con una pendenza massima tollerata dello 0,5% nella direzione degli assi, rispondenti alle “Regole del Giuoco”.

b) Terreni di giuoco

I campi devono avere le dimensioni di seguito indicate:

Per le gare del Campionato Nazionale di Serie “A” non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:

Lunghezza minima mt. 38, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22;

E’ consentita la tolleranza del 3% delle misure minime.

Per le gare del Campionato Nazionale di Serie “A2” non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:

Lunghezza minima mt. 36, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22;

E’ consentita la tolleranza del 3% delle misure minime.

Per la sola stagione sportiva successiva alla disputa del Campionato Nazionale di Serie B, per le Società promosse al Campionato Nazionale di Serie A2 è consentito disputare le gare ufficiali, con esclusione delle gare di play-off e play-out, nel medesimo impianto il cui campo di giuoco in ogni caso non potrà avere misure minime inferiori a

Lunghezza mt. 32;

Larghezza mt. 16;

Per le gare del Campionato Nazionale di Serie “B” non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:

Campi al coperto

Lunghezza minima mt. 32, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22.

E’ consentita la tolleranza del 3% della lunghezza

Per le gare dei Campionati Nazionali di Serie A Femminile e di Serie A2 Femminile non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:

Campi al coperto

Lunghezza minima mt. 30, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22.

- Campionati Regionali e Provinciali:

Campi al coperto:

Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 15, massima mt. 22;

Campi scoperti:

Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 15, massima mt. 22.

Per le gare del Campionato Nazionale Under 19 non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le misure previste dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a 5.

I Comitati possono disporre che le gare dei Campionati Regionali di Serie C1 si svolgano al coperto fissando anche le misure minime dei campi di giuoco e che in tale ipotesi non sia consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici o di terra battuta.

c) Spogliatoi

Gli spogliatoi debbono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque, possono essere ubicati anche all'esterno del recinto di giuoco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

d) Recinzioni

Il recinto di giuoco, quando obbligatorio, deve essere protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo.

e) Campo per destinazione

Tra le linee perimetrali e il rettangolo di giuoco e un qualunque ostacolo, deve esserci uno spazio piano e al medesimo livello, della larghezza m. 1,00, denominato "campo per destinazione". Per le Società che hanno l'obbligatorietà di giocare in campi coperti o che usufruiscono degli stessi, è consentita la tolleranza di cm. 10.

5. Ogni modifica da apportare ai campi di giuoco dopo l'omologazione deve essere autorizzata dal competente Comitato o Divisione o Dipartimento. Dopo la nuova homologazione, il relativo verbale deve essere affisso nello spogliatoio dell'arbitro. In assenza di modifiche, le homologazioni devono in ogni caso essere effettuate ogni quattro stagioni sportive.

6. Le porte, nelle gare ufficiali, devono essere munite di reti regolamentari.
7. Le società ospitanti sono tenute a mettere a disposizione degli assistenti all'arbitro le prescritte bandierine di mt. 0,45 x 0,45 con asta della lunghezza di mt. 0,75.
8. Le società ospitanti sono tenute a dotare il terreno di giuoco di due panchine sulle quali devono prendere posto, durante le gare, le persone ammesse in campo. Esse sono altresì tenute a predisporre, per gli ufficiali di gara e per le squadre, materiale sanitario adeguato e mettere a disposizione un numero di palloni efficienti, sufficiente per la disputa della gara.
9. E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale. Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese eventualmente anche quelle per l'attività di Calcio a Cinque – devono avere necessariamente la preventiva omologazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 90/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 1° ottobre 2019;
- viste le modifiche apportate agli articoli 27 e 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicate con il Comunicato Ufficiale n. 89 del 3 ottobre 2019;
- ritenuto di aggiornare di conseguenza il testo dell'art. 49, comma 1, lett. C – Comitati Regionali delle NOIF e le Decisioni Ufficiali FIGC relative alla Regola 1 del Regolamento del giuoco del calcio;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare le modifiche all'art.49, comma 1, lett. C – Comitati Regionali delle NOIF e alle Decisioni Ufficiali FIGC relative alla Regola 1 del Regolamento del giuoco del calcio, come da testi allegati sub A) e sub B).

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 OTTOBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

N.O.I.F.
Art. 49
Ordinamento dei Campionati
...omissis...

- Comitati Regionali

1) Campionati Regionali.

a) *Campionato di Eccellenza.*

Il Campionato di Eccellenza è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi; il numero dei gironi è stabilito dal Consiglio di Presidenza della Lega.

b) *Campionato di Promozione.*

Il Campionato di Promozione è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino-Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

c) *Campionato di 1a Categoria.*

Il Campionato di 1a Categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino-Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

d) *Campionato di 2 a Categoria.*

Il Campionato di 2a Categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale, anche tramite i Comitati Provinciali, sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino-Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.

e) *Campionato Regionale Juniores “**Under 19**”.*

Il Campionato Regionale Juniores “**Under 19**” è organizzato da ciascun Comitato Regionale, sulla base di uno o più gironi.

2) Campionati Provinciali

a) *Campionato di 3 a Categoria.*

Il Campionato di 3a Categoria è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.

b) Campionato di “3 a Categoria – Under 21”.

Il Campionato di “3 a Categoria – Under 21” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.

*c) Campionato di “3 a Categoria – **Under 19**”.*

Il Campionato di “3 a Categoria – **Under 19**” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.

d) Campionato di “3.a Categoria – Over 30”.

Il Campionato di “3.a Categoria – Over 30” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.

e) Campionato di “3.a Categoria – Over 35”.

Il Campionato di “3.a Categoria – Over 35” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.

*f) Campionato Provinciale Juniores “**Under 19**”.*

Il Campionato Provinciale Juniores “**Under 19**” è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.

...omissis...

Il Regolamento del Giuoco del Calcio

Regola 1

Decisioni Ufficiali FIGC

1. Disposizioni di carattere generale sui campi di gioco

1) I campi di gioco per essere omologati devono essere conformi a quanto stabilito dalle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali” ed ai requisiti indicati dalle norme sull’ordinamento interno delle Leghe e del SGS) e della Divisione Calcio Femminile e, per i campionati della LNPA, della LNPB e della Lega Pro, ai “Criteri Infrastrutturali”, previsti dal Sistema Licenze Nazionali approvato annualmente dal Consiglio Federale della FIGC.

In ogni caso, le linee del terreno di gioco devono essere tracciate con gesso o altro materiale idoneo, che ne garantisca la visibilità e non costituisca in alcun caso pericolo e devono avere la larghezza massima di 12 cm e minima di 10 cm. Nelle gare ufficiali, dietro alle porte, devono essere fissate, ai pali, alla traversa e al terreno di gioco, reti di canapa, juta, nylon o altro materiale idoneo, opportunamente collocate in modo da non disturbare il portiere. Le reti devono essere applicate in modo che siano distanti, nella parte superiore, almeno 50 cm dalla traversa e, nella parte inferiore, almeno 1,50 m dalla linea di porta. Devono inoltre essere appese ai sostegni e non sovrapposte agli stessi.

Per le misure delle porte, nelle gare della LND, della Divisione Calcio Femminile e del SGS è tollerata una differenza di 2 cm in eccesso o in difetto, in deroga alla normativa internazionale.

2) Per l'inizio e la prosecuzione delle gare con la illuminazione artificiale, l'impianto deve essere dotato della potenzialità di illuminamento minimo previsto dalle disposizioni emanate dal Consiglio Federale.

Le gare iniziate con luce naturale possono validamente continuare, in qualsiasi momento, con luce artificiale, senza che ciò possa costituire elemento di irregolarità delle stesse.

3) Le società ospitanti, responsabili del regolare allestimento del campo di gioco, sono tenute a mettere a disposizione dell'arbitro idonei strumenti di misura per l'eventuale controllo della regolarità del terreno di gioco.

4) I reclami per irregolarità del terreno di gioco devono essere presentati per iscritto prima dell'inizio della gara, mentre solo le irregolarità sopravvenute nel corso della stessa possono essere contestate anche in forma verbale. In entrambe le ipotesi, l'arbitro procederà alla verifica della regolarità o meno del terreno di gioco, mentre non darà luogo ad alcuna verifica per irregolarità già esistenti ad inizio gara ma contestate solo nel corso della stessa.

Per i campionati della LNPA, della LNPB, della Lega Pro e della Divisione calcio femminile

Il terreno di gioco, le sue dotazioni, le attrezzature, l'impianto d'illuminazione, gli spazi ed i servizi di supporto (spogliatoi, locali antidoping, ...) devono essere conformi ai "Criteri Infrastrutturali", previsti dal Sistema Licenze Nazionali approvato annualmente dal Consiglio Federale della FIGC, e alle disposizioni emanate dalla Divisione Calcio Femminile per quanto concerne i propri Campionati Nazionali di Serie A e Serie B.

Per i campionati della LND

1) Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di gioco, appositamente omologato.

2) I campi da gioco, per essere omologati, devono essere conformi a quanto stabilito dalle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali" e ai requisiti indicati dalle norme sull'ordinamento interno della LND e del SGS.

A1) per l'attività organizzata dal **Dipartimento Interregionale:**

Campionato Nazionale Serie D

I campi di gioco devono essere rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla legge e ottenere il visto rilasciato dalla Commissione Provinciale di vigilanza. Devono, inoltre, possedere le caratteristiche e i requisiti previsti dal "Regolamento Impianti Sportivi". Gli impianti di nuova costruzione devono essere dotati di un terreno di gioco avente dimensioni non inferiori a metri 105 x 65. In casi eccezionali, le misure dei terreni di gioco possono essere ridotte fino a 100 m per la lunghezza e fino a 60 m per la larghezza.

Campionato Nazionale Juniores "Under 19"

TERRENI DI GIOCO

Gli impianti di gioco devono essere dotati di un terreno di gioco avente dimensioni non inferiori a metri 100 x 60. È ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.

SPOGLIATOI

Gli spogliatoi devono essere ubicati all'interno del campo di gioco e separati per ciascuna delle due squadre e per gli ufficiali di gara. Devono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

RECINZIONI

Il recinto di gioco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a 2,20 m o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del terreno di gioco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di 1,50 m (campo per destinazione).

A2) Per l'attività organizzata dai **Comitati Regionali e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano:**

TERRENI DI GIOCO

- **Campionato di Eccellenza:** misure minime metri 100 x 60. È ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.

- **Campionato di Promozione:** misure minime metri 100 x 60. È ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari. Per motivi di carattere eccezionale adeguatamente motivati, sulla base di deroga concessa dal Presidente della LND per la durata di una stagione sportiva, è consentita l'applicazione di una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.

- **Campionato di 1ª categoria:** misure minime metri 100 x 50. Per i terreni di gioco delle squadre di 1ª categoria è ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari. Per motivi di carattere eccezionale adeguatamente motivati, sulla base di deroga concessa dal Presidente della LND per la durata di una stagione sportiva, è consentita l'applicazione di una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.

- **Campionato di 2ª categoria – Campionato Regionale Juniores “Under 19”:** misure minime metri 100 x 50. Per i terreni di gioco delle squadre di 2ª categoria e del Campionato Regionale Juniores “Under 19” è ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.

- **Campionato di 3ª categoria, 3ª categoria – “Under 21”, Juniores Provinciale “Under 19”, 3ª categoria - “Under 19” e Attività Amatori:** misure minime metri 90 x 45. È ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.

SPOGLIATOI

Gli spogliatoi dei campi di gioco delle squadre che partecipano ai campionati di Calcio Femminile, di Calcio a Cinque, di 2ª categoria, di 3ª categoria, di 3ª categoria - “Under 21”, Juniores – “Under 19”, di 3ª categoria – “Under 19” e all'Attività Amatori possono essere ubicati anche all'esterno della recinzione. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

RECINZIONI

Il recinto di gioco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a 2,20 m o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del terreno di gioco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di 1,50 m (campo per destinazione).

A3) Per l'attività svolta nell'ambito del **Dipartimento Femminile:**
TERRENI DI GIOCO

Campionati Nazionali: misure minime metri 100 x 60. È ammessa una tolleranza non superiore al 4% sia per la larghezza che la lunghezza delle misure minime regolamentari.

Campionati Regionali: misure minime metri 90 x 45. È ammessa una tolleranza non superiore al 6% sia per la larghezza che la lunghezza delle misure minime regolamentari.

B) Ogni modifica da apportare ai campi di gioco dopo l'omologazione deve essere autorizzata dal competente Comitato o Divisione o Dipartimento. Dopo la nuova homologazione il relativo verbale deve essere affisso nello spogliatoio dell'arbitro. In assenza di modifiche, le homologazioni devono in ogni caso essere effettuate ogni quattro stagioni sportive.

C) Le porte, nelle gare ufficiali, devono essere munite di reti regolamentari.

D) Le Società ospitanti sono tenute a mettere a disposizione degli assistenti dell'arbitro le prescritte bandierine.

E) Le Società ospitanti sono tenute a dotare il terreno di gioco di due panchine sulle quali devono prendere posto, durante le gare, le persone ammesse nel recinto di gioco. Esse sono altresì tenute a predisporre, per gli ufficiali di gara e per le squadre, materiale sanitario adeguato e mettere a disposizione un numero di palloni regolamentari, sufficiente per la disputa della gara.

F) È autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale. Tutte le realizzazioni in erba artificiale devono avere necessariamente la preventiva homologazione da parte della LND.

2. Impraticabilità del terreno di gioco

1) Il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara.

2) L'accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito all'ora fissata per l'inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle due squadre e l'identificazione dei calciatori indicati nei prescritti elenchi o nel momento in cui se ne determinino le condizioni durante lo svolgimento della stessa.

In caso di rinvio dell'inizio della gara o sospensione temporanea della stessa, l'arbitro è tenuto a ripetere detto accertamento prima di assumere la decisione definitiva. In ogni caso, il tempo massimo entro il quale iniziare o riprendere la gara non dovrà superare un tempo di gara.

3) L'arbitro può procedere all'accertamento dell'impraticabilità del terreno di gioco prima dell'ora fissata per l'inizio della gara ove siano presenti i capitani delle squadre e qualora l'impraticabilità fosse ritenuta non rimediabile entro l'ora fissata per l'inizio della gara, prescindendo dalla presenza e, quindi, dall'identificazione dei calciatori delle due squadre.

4) Le Leghe, il SGS, la Divisione Calcio Femminile ed i Comitati possono rinviare d'ufficio le gare che dovrebbero essere disputate su terreni di gioco la cui impraticabilità, debitamente accertata, sia tale da non rendere comunque possibile la disputa delle stesse.

5) L'obbligo dello sgombero della neve dai terreni di gioco è disciplinato dalle disposizioni emanate dalle Leghe e dal SGS e dalla Divisione Calcio Femminile.



Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°17

Oggetto: Esenzione dall'imposta di bollo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche. Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate -

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 18-2019 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 18 – 2019

Oggetto: Esenzione dall'imposta di bollo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate –

Con la Circolare n. 49 del 3 maggio 2019, avente ad oggetto le novità fiscali recate dalla Legge di Bilancio 2019 – Legge 30 dicembre 2018, n. 145 -, è stata data notizia, al punto 6.2 della Circolare, che con il comma 646 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2019, è stato modificato l'art. 27-bis della Tabella di cui all'allegato B annesso al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e che, pertanto, l'esenzione dall'imposta di bollo già prevista per gli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti dalle Federazioni Sportive Nazionali ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, **viene estesa anche ai medesimi atti, documenti, ecc., posti in essere dalle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI.**

Al riguardo, è stato posto interpello all'Agenzia delle Entrate per conoscere se le ricevute emesse a fronte dell'incasso dei corrispettivi erogati dagli associati/tesserati possano considerarsi esenti dall'imposta di bollo, e se l'esenzione medesima possa essere riconosciuta anche ai conti correnti.

Con la Risposta n. 361 del 30 agosto 2019, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'art. 27-bis della Tabella allegata al DPR n. 642 del 1972, nel testo modificato dal comma 626 dell'art.1 della Legge di Bilancio 2019 prevede l'esenzione per gli *"atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI"*.

L'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello ha espresso l'avviso che l'esenzione possa, pertanto, trovare applicazione con riferimento alle ricevute rilasciate dalle Associazioni e Società Sportive in argomento, in quanto le medesime ricevute *"rappresentano un documento con il quale si certificano i servizi specifici erogati agli associati a fronte dell'importo versato dai beneficiari di tali prestazioni"*.

Inoltre, in merito all'esenzione dall'imposta di bollo anche ai conti correnti, l'Agenzia delle Entrate ritiene *"che gli estratti conto corrente possano fruire dell'esenzione ex articolo 27-bis della tabella allegata al d.P.R. n. 642 del 1972; ciò in quanto l'espressione "estratti" si ritiene possa includere anche i documenti contenenti informazioni in ordine alla gestione finanziaria del conto corrente"*.

Alla luce delle considerazioni espresse dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello in argomento, si rappresenta l'opportunità che le Associazioni e le Società destinatarie della presente Circolare comunichino agli istituti bancari presso i quali hanno acceso conti correnti il contenuto della nota dell'Agenzia delle Entrate, per evitare che venga loro addebitata una indebita imposta di bollo e, nel contempo, chiedano il rimborso dell'imposta eventualmente loro addebitata a far tempo dal 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore della norma esonerativa.

CALCIO
ILLUSTRATO



NUOVO CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA



1 MODIFICHE ALLA DISCIPLINA SOSTANZIALE

di STELLA
FRASCA
Avvocato
esperto in
Diritto Sportivo

Il 12 giugno 2019 è entrato in vigore il nuovo Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., approvato dalla Giunta Nazionale del Coni, con deliberazione n. 258 del giorno 11 giugno 2019.

La nuova Governance federale ha evidenziato l'esigenza di procedere con una riforma del sistema, per cercare di evitare il ripetersi delle **situazioni di criticità** che si sono verificate nella passata stagione sportiva. La **celerità del processo sportivo**, unitamente alla **certezza del diritto** e al riconoscimento di principi già espressi nel Codice di Giustizia Sportiva del CONI, tra i quali la **parità delle parti**, costituiscono le linee guida per la riforma.

Sotto il profilo sostanziale è stato rivisitato anche il principio della **responsabilità oggettiva**, nell'ottica di individuare tutte quelle condotte positive poste in essere dalle società al fine di attenuarne od escluderne la responsabilità.

Il nuovo Codice è formato da ben **142 articoli**, in luogo dei 50 articoli della precedente versione, ed è suddiviso in due parti.

La Parte Prima (artt. 1 – 43), è dedicata alla disciplina sostanziale.

Il Titolo primo, in particolare, definisce l'ambito di applicazione oggettivo, delimitandolo alle fattispecie rilevanti sotto il profilo disciplinare e alle regole procedurali, e soggettivo individuando in tutti i soggetti rilevanti per l'ordinamento federale i destinatari del Codice.

La prima modifica sostanziale della normativa in commento, si rinviene nel **Titolo Secondo**, al comma 3 dell'art. 6 laddove, ai fini dell'individuazione dei limiti di applicabilità della responsabilità oggettiva, assume rilevanza anche il comportamento dei dipendenti delle società indipendentemente dal fatto che ricoprano o meno alcuno dei ruoli essenziali indicati dal sistema licenze nazionali. L'articolo in esame, sebbene formalmente abbia escluso ogni riferimento lessicale alla locuzione "responsabilità oggettiva", sembra di fatto **estenderne la portata**. Le società, infatti, secondo l'attuale formulazione, saranno responsabili oggettivamente anche per fattispecie poste in essere da soggetti direttamente non punibili dal-

la normativa sportiva. Tale previsione appare mitigata da quanto sancito all'art. 7 il quale, per la prima volta, riconosce nell'adozione dei modelli di organizzazione e gestione, **purché idonei**, efficaci ed effettivamente funzionanti, carattere di esimente o attenuante della responsabilità delle società. Secondo la precedente formulazione la valutazione dell'Organo giudicante sull'adozione da parte delle società dei modelli di organizzazione e gestione poteva costituire un'attenuante o un'esimente limitatamente alle fattispecie illecite concernenti i comportamenti dei propri sostenitori e solo qualora concorressero altre circostanze attenuanti (art. 13 CGS vecchia formulazione). Attualmente la valutazione in merito all'applicabilità dell'esimente o dell'atte-

nuante può essere estesa a qualunque fattispecie di infrazione sanzionata dal Codice che comporti altresì una responsabilità in capo alla società coinvolta.

La nuova struttura del Codice di giustizia riconosce **carattere generale alle circostanze dell'illecito**, siano esse attenuanti o aggravanti, permettendo altresì agli organi giudicanti di modulare la sanzione sulla base della descrizione del fatto, indipendentemente dalla fattispecie contestata.

Altra sostanziale novità introdotta dal Codice di Giustizia Sportiva concerne l'**art. 9 comma h)** con la quale viene statuita la possibilità, in capo ai soggetti colpiti da inibizione temporanea e nel periodo in cui viene scontata la relativa sanzione, a **svolgere attività amministrativa** nell'ambito della propria so-

cietà, nonché a partecipare e rappresentare la società medesima, anche mediante l'espressione del voto, alle assemblee indette dalla Lega di appartenenza qualora, all'ordine del giorno, siano poste questioni di natura patrimoniale. Per completare il quadro delle principali modifiche introdotte nella prima parte del Codice di Giustizia Sportiva occorre citare la novella dell'**art. 29** relativa alle

esimenti e attenuanti per i comportamenti dei sostenitori.

Il modo in cui tale norma è strutturata e la propria esclusiva riferibilità alle violazioni di cui agli articoli 25, 26 e 28 C.G.S. rende pacifica l'assimilazione alle **"attenuanti speciali"** disciplinate dal codice penale.

Nello specifico il comma 1 lett. C) dell'art. 29 C.G.S. introduce una nuova ipotesi in cui la responsabilità della società potrà essere esclusa o attenuata, individuandola nella **concreta cooperazione con le forze dell'ordine** e autorità competenti per l'identificazione dei propri sostenitori responsabili delle violazioni, anche mediante l'uso, a spese della società, di tecnologie di video-sorveglianza.

La sussistenza di tale circostanza da sola potrà essere considerata un'attenuante; se congiunta con altre due circostanze codificate all'art. 29 comma 1, allora, costituirà un'esimente.

Da ultimo occorre segnalare il riordino della disciplina in materia di **condotta illecita** nei confronti dei Direttori di gara agli artt. 35 e 36 C.G.S. L'art. 35 C.G.S., in particolare, disciplina le fattispecie di condotta violenta, introducendo tra queste, per la prima volta, lo sputo, mentre l'articolo 36 individua le condotte irrispettose ed ingiuriose tra gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni.



SULWEB



Visita il nostro sito per leggere l'articolo da mobile ed essere sempre aggiornato sulle problematiche e novità fiscali

“ Il ricorso deve essere preceduto da preannuncio con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica **certificata**, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce.

”

2 IL PROCEDIMENTO DAVANTI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

La Parte Seconda del Codice di Giustizia sportiva disciplina il processo sportivo. L'art. 44, comma 1, nell'individuare i principi cui il processo deve ispirarsi introduce, nella propria enunciazione, i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. Tali principi ispiratori, in realtà, sebbene richiamati esplicitamente per la prima volta, riprendono il dettato dell'art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva del Coni.

L'art. 44, al comma 6, riconosce natura perentoria a tutti i termini previsti dal Codice di Giustizia sportiva salvo che sia diversamente stabilito. Tale norma rende già chiaro al lettore che la parte preponderante delle modifiche inerisce proprio i termini del procedimento. Per tale motivo occorre fare un'analisi degli stessi per ciascun Organo della Giustizia Sportiva così individuati dalla normativa in esame:

- Giudici Sportivi,
- Corte Sportiva d'Appello,
- Tribunale Federale,

- Corte Federale d'Appello,
- Procura Federale,
- e gli altri organi previsti dallo Statuto e dai regolamenti federali.

2.1 I PROCEDIMENTI DAVANTI AL GIUDICE SPORTIVO

I Giudici sportivi sono articolati a livello nazionale e a livello territoriale.

Il Giudice sportivo nazionale è giudice di primo grado competente per i campionati e le competizioni nazionali nonché per le attività agonistiche direttamente organizzate dalla LND.

I Giudici sportivi territoriali sono giudici di primo grado competenti per i campionati e le competizioni territoriali. I Giudici sportivi giudicano,

RECLAMO AL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE AVVERSO LA REGOLARITÀ DELLA GARA

PRIMA Preannuncio al Giudice Sportivo entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara.

Trasmissione delle motivazioni del reclamo, unitamente al versamento della tassa di reclamo e alla prova della notifica alla controparte, entro il terzo giorno successivo alla gara, esclusi i giorni festivi.



DOPO Preannuncio al Giudice Sportivo entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara unitamente alla tassa e alla prova della notifica alla controparte.

Trasmissione delle motivazioni del reclamo e prova della notifica alla controparte entro tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara.

Il Giudice Sportivo deve procedere alla redazione della decisione entro dieci giorni dalla pronuncia del dispositivo (art. 51 C.G.S.).

in composizione monocratica, senza udienza e con immediatezza, in ordine:

- ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e delle competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova, rapporti degli ufficiali di gara, eventuali supplementi, o comunque su segnalazione del Procuratore federale;
- alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate

in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco;

- alla regolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi simili;

- alla posizione irregolare dei calciatori, dei tecnici e degli assistenti di parte impiegati in gare.

I procedimenti sono instaurati:

- d'ufficio e si svolgono sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali;
- su ricorso del soggetto interessato nei casi previsti dall'ordinamento federale.

Il ricorso deve essere precedu-



IL TESTO COMPLETO
E' possibile

scaricare il nuovo Codice di Giustizia Sportiva direttamente dal sito Fgc <https://www.fgc.it/it/federazione/norme/codice-di-justizia-sportiva/>

to da preannuncio con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce.

Il ricorso, contenente l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondato e degli eventuali mezzi di prova, deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmesso ad opera del ricorrente alla controparte, entro il termine di tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara. In caso di mancato deposito del ricorso nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare eccetto per i ricorsi che riguardino la posizione irregolare dei calciatori. Il ricorso che abbia come oggetto di contestazione la regolarità del campo di gioco, deve essere preceduto da specifica riserva scritta presentata prima dell'inizio della gara, dalla società all'arbitro ovvero, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o in ragione di altre cause eccezionali, da specifica riserva verbale formulata dal capitano della squadra interessata che l'arbitro riceve in presenza del capitano dell'altra squadra, facendone immediata

RECLAMO AL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE AVVERSO LA REGOLARITÀ DELLA GARA

PRIMA Preannuncio al Giudice Sportivo entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara;

Trasmissione delle motivazioni del reclamo unitamente alla tassa e alla prova della notifica alla controparte entro il settimo giorno successivo alla gara.

Non era previsto l'obbligo di preannuncio di reclamo avverso la posizione irregolare di tesserati (art. 46 comma 3 CGS)



DOPO Preannuncio al Giudice Sportivo entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara unitamente alla tassa e alla prova della notifica alla controparte;

Trasmissione delle motivazioni del reclamo e prova della notifica alla controparte entro tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara.

Il Giudice Sportivo deve procedere alla redazione della decisione entro trenta giorni dalla pronuncia del dispositivo (art. 139 C.G.S.)

annotazione sul cartoncino di gara.

Con riferimento ai procedimenti relativi alla posizione irregolare dei calciatori, dei tecnici e degli assistenti di parte, impiegati nelle gare di play-off e play-out, il ricorso, unitamente al contributo, deve essere presentato entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara.

Il Giudice sportivo, senza ritardo, fissa la data in cui assumerà la pronuncia dandone comunicazione agli interessati, individuati dal Giudice stesso.

Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, ha facoltà di

adoptare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

Per tutti i procedimenti innanzi ai giudici sportivi instaurati su ricorso di parte, l'istante ed i soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della data fissata per la pronuncia.

Tra le facoltà del Giudice sportivo, inoltre, rientra quella di disporre audizioni quando lo ritenga necessario ai fini della decisione. Se rinvia a data successiva la pronuncia, deve informarne gli interessati, in ogni caso pronuncia senza udienza.

2.2 I PROCEDIMENTI DAVANTI ALLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La Corte Sportiva d'Appello si articola a livello Nazionale e a livello Territoriale. È competente, quale Organo di secondo grado, sui reclami delle società e dei loro tesserati avverso le decisioni del Giudice Sportivo. Secondo la nuova formulazione, anche il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva

di appello e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.

Il reclamo, completo delle motivazioni e contenente le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata, deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.

Quando l'impugnazione riguardi una decisione del

Giudice sportivo su procedimento instaurato con reclamo, non possono essere ammesse le domande nuove rispetto agli elementi indicati nelle difese di primo grado. Possono, invece, prodursi nuovi documenti, purché siano indispensabili ai fini del decidere, indicati analiticamente nel reclamo ed inderogabilmente comunicati alla controparte unitamente allo stesso.

Il reclamante ha diritto di ottenere a proprie spese copia dei documenti su cui è fondata la pronuncia di primo grado. La richiesta degli atti dovrà essere inoltrata unitamente al preannuncio. Nel caso



IL TESTO COMPLETO

È possibile scaricare il nuovo Codice di Giustizia Sportiva direttamente dal sito Fgc <https://www.fgc.it/it/federazione/norme/codice-di-giustizia-sportiva/>

di richiesta dei documenti ufficiali, il reclamo deve essere depositato entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti. Controparte, qualora lo desideri, può richiedere copia dei documenti entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione di preannuncio di reclamo. Il reclamo della Procura federale deve essere proposto con le stesse modalità e termini indicati nei comandi precedenti.

La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

Entro cinque giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte sportiva di appello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, che deve tenersi entro quindici giorni dal deposito del reclamo. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente dalla segreteria agli interessati individuati dal Presidente stesso.

Il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono far pervenire memorie e documenti fino a quattro giorni prima della data fissata per l'udienza.

La Corte sportiva di appello ha cognizione del procedimento di primo grado

RECLAMO AL GIUDICE SPORTIVO AVVERSO LA REGOLARITÀ DELLA GARA



PRIMA

La reclamante che volesse ottenere copia degli atti deve presentare preannuncio di

reclamo entro tre giorni dalla pubblicazione della decisione unitamente alla tassa e alla prova della notifica alla controparte

La parte appellata può chiedere copia dei documenti entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo alla ricezione del preannuncio

I ricorsi dovevano essere proposti alla Corte Sportiva entro sette giorni dalla pubblicazione della decisione che si intendeva impugnare unitamente alla tassa (eccetto in caso di richiesta copie)

DOPO

Preannuncio alla Corte Sportiva d'Appello entro due giorni dalla pubblicazione della decisione unitamente alla tassa e alla prova della notifica alla controparte e l'eventuale richiesta copie

La parte appellata può chiedere copia dei documenti entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo alla ricezione del preannuncio

Trasmissione delle motivazioni del reclamo e prova della notifica alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione da impugnare o dalla ricezione degli atti se richiesti.

Il Presidente della C.S.A., entro 5 giorni dalla ricezione del reclamo deve fissare l'udienza che deve tenersi entro 15 giorni dal deposito del reclamo medesimo.

Le parti possono far pervenire memorie e/o documenti entro 4 giorni dall'udienza

Al termine dell'udienza che definisce il giudizio deve essere pubblicato il dispositivo. La decisione deve essere pubblicata entro 15 giorni dalla pronuncia del dispositivo (art. 78 comma 4 C.G.S.)

RECLAMO ALLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

PRIMA

Non era previsto alcun preannuncio di reclamo.

I ricorsi dovevano essere proposti alla Corte Sportiva entro sette giorni dalla pubblicazione della decisione che si intendeva impugnare unitamente alla tassa. La notifica a controparte era obbligatoria solo in caso in cui il gravame potesse comportare una modifica del risultato della gara (art. 46 commi 4 e 5)



DOPO

Preannuncio alla Corte Sportiva d'Appello entro due giorni dalla pubblicazione della decisione unitamente alla tassa e alla prova della notifica alla controparte.

Trasmissione delle motivazioni del reclamo e prova della notifica alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione da impugnare o dalla ricezione degli atti se richiesti. Il Presidente della C.S.A., entro 5 giorni dalla ricezione del reclamo deve fissare l'udienza che deve tenersi entro 15 giorni dal deposito del reclamo medesimo.

Le parti possono far pervenire memorie e/o documenti entro 4 giorni dall'udienza. Al termine dell'udienza che definisce il giudizio deve essere pubblicato il dispositivo. La decisione deve essere pubblicata entro 30 giorni dalla pronuncia del dispositivo (art. 139 C.G.S.)

“
L'art. 80, al comma 2, introduce dinanzi al Tribunale la possibilità per le parti di ricorrere alla difesa tecnica. Il nuovo CdG ha inciso in prevalenza sui termini dei procedimenti, siano essi relativi alle impugnazioni, ovvero riguardino i termini di **fissazione** udienza, pronuncia del dispositivo e deposito delle motivazioni della decisione.

”

limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati. Le parti hanno diritto di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni. La Corte sportiva di appello decide in camera di consiglio. Qualora valuti diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo anche nel merito. In contrasto con i principi del giusto processo e del divieto di reformatio in peius, la Corte, qualora lo ritenga, può aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. Qualora ritenga sussistenti motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso in primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Diversamente, qualora ritenga che il Giudice sportivo territoriale non

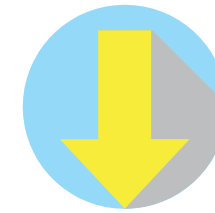
abbia provveduto a decidere su tutte le domande propostegli, non abbia preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non abbia motivato la propria pronuncia, riforma la decisione impugnata e decide nel merito. Qualora ritenga insussistente l'eventuale inammissibilità o improcedibilità dichiarata dal Giudice sportivo annulla la decisione impugnata e rinvia per l'esame del merito all'organo che ha emesso la decisione. Al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La decisione della Corte Sportiva di Appello a livello Nazionale deve essere pubblicata entro quindici giorni dalla adozione del dispositivo, l'art. 139 C.G.S. prevede un termine più ampio, di trenta giorni, per la Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale.

2.3 I PROCEDIMENTI DAVANTI AL TRIBUNALE FEDERALE SEZIONE DISCIPLINARE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE

Anche la competenza del Tribunale Federale, organo collegiale, resta inalterata nella nuova formulazione e comprende tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo. Il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione disciplinare, in particolare, è giudice di primo grado in ordine: a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello territoriale, ai procedimenti riguardanti gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito territoriale e alle altre materie previste dalle norme federali; b) alle sanzioni di natura non economica irrogate o proposte dalla società ai loro tesserati non professionisti e giovani, nonché ai tecnici non professionisti.

È compito del Presidente del Tribunale federale definire preventivamente la composizione dei singoli collegi giudicanti, con l'indicazione dei componenti relatori e dell'ordine del giorno. Ove necessario, si avvale degli

ambiti territoriali nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito nazionale nonché nelle altre materie contemplate dalle norme federali; la consulenza tecnica di un rappresentante dell'AIA. I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati: a) con atto di deferimento del Procuratore federale; b) con ricorso del soggetto interessato nei casi previsti dall'ordinamento federale. L'art. 80, al comma 2, introduce dinanzi al Tribunale la possibilità per le parti di ricorrere alla difesa tecnica. Il nuovo Codice di Giustizia Sportiva ha inciso prevalentemente sui termini dei procedimenti, siano essi relativi alle impugnazioni, ovvero riguardino i termini di fissazione udienza, pronuncia del dispositivo e deposito delle motivazioni della decisione. Il Presidente del Tribunale federale una volta accertata l'avvenuta notificazione alle parti a cura della Procura federale dell'atto di deferimento, ha un nuovo termine da rispettare: deve fissare l'udienza di discussione entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento e l'udienza, in ogni caso, deve intervenire entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento. Il termine che deve intercorrere tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Sezione disciplinare del Tribunale federale è stato ridotto da venti giorni liberi a quindici giorni liberi salvo un termine ancora più breve qualora



IL TESTO COMPLETO

È possibile scaricare il nuovo Codice di Giustizia Sportiva direttamente dal sito Fgc <https://www.fgc.it/it/federazione/norme/codice-di-justizia-sportiva/>

Presidente ritenga sussistano giusti motivi. Gli atti del procedimento restano depositati presso la segreteria fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza. Entro tale termine, l'interessato può prenderne visione ed estrarne copia. Entro il termine di tre giorni prima dell'udienza le parti possono, inoltre, presentare memorie, istanze, documenti e quanto ritengano utile ai fini difensivi.

2.4 LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

La Corte Federale di Appello, organo di secondo grado per i reclami proposti contro le decisioni del Tribunale Federale, la competenza si estende alle istanze di ricusazione dei componenti del Tribunale federale. Rientrano nella competenza della Corte federale di appello i procedimenti per revisione e revocazione, i giudizi sorti in seguito a reclamo del Presidente federale, sulle decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi territoriali, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale, dal Tribunale federale a livello territoriale e nazionale. Su richiesta del Procuratore federale, giudica in ordine alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candida-

PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE/TERRITORIALE SEZIONE DISCIPLINARE

PRIMA DEFERIMENTO

Il Presidente, accertata la notificazione a cura della Procura Federale dispone la fissazione dell'udienza entro un termine che non può essere inferiore a 20 giorni liberi decorrenti dalla ricezione dell'avviso di convocazione.



DOPO DEFERIMENTO

Il Presidente, accertata la notificazione a cura della Procura Federale dispone la fissazione dell'udienza che deve tenersi entro 30 giorni dalla ricezione del deferimento.

Tra la data della ricezione della fissazione e la data dell'udienza deve intercorrere un tempo non inferiore ai 15 giorni liberi salvo abbreviazioni.

“
L'udienza innanzi alla Corte federale d'appello si svolge in camera di consiglio. È facoltà delle parti essere sentite. La trattazione è orale e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa. La cognizione della Corte è limitata ai punti della decisione impugnati specificamente.

”

ti alle cariche federali e alle incompatibilità dei dirigenti federali; interpreta le norme statutarie e le altre norme federali, sempre che non si tratti di questioni all'esame di altri organi di giustizia sportiva su istanza del Presidente federale ed esercita le altre competenze previste dalle norme federali. La Corte federale di appello si articola in quattro sezioni con funzioni giudicanti e in una sezione con funzioni consultive. Il Presidente della Corte federale di appello presiede la Prima sezione e le Sezioni unite cui sono devoluti gli affari relativi ai procedimenti per illecito sportivo e per violazione in materia gestionale ed economica. Il Presidente della Corte, con motivato decreto, può stabilire che una controversia, per i profili di rilevanza e di principio che essa investe, debba essere decisa dalle Sezioni unite. Ciascuna sezione, inoltre, qualora rilevi che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo o può dare luogo a contrasti giurisprudenziali, con proprio provvedimento rimette il reclamo alle Sezioni unite. Il procedimento può essere avviato mediante reclamo della parte, della Procura federale, avverso decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti, ma anche con reclamo del Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del

Settore per l'attività giovanile e scolastica nonché, per le condotte violente ai danni di ufficiali di gara, su segnalazione del Presidente dell'AIA. Dinanzi la Corte Federale d'Appello viene sancito l'obbligo della difesa tecnica. Entro dieci giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte federale di appello, accertata l'avvenuta notificazione del reclamo alle parti, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del reclamo stesso. Il Presidente dispone la notificazione dell'avviso di fissazione alle parti, con l'avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria della Sezione fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza e che, entro tale termine, il reclamante, i soggetti nei cui confronti il reclamo è proposto o comunque interessati, possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti. Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Corte Federale di appello deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine per giusti motivi, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo

del diritto di difesa. L'udienza innanzi alla Corte federale di appello si svolge in camera di consiglio. È facoltà delle parti essere sentite. La trattazione è orale e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa. La cognizione della Corte è limitata ai punti della decisione impugnati specificamente. Qualora valuti diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma la decisione in tutto o in parte, decidendo nel merito con facoltà di aggravare le sanzioni irrogate. Al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo e la decisione deve essere pubblicata entro dieci giorni da tale termine o trenta quando la decisione impugnata sia relativa a procedimento nante il Tribunale Federale territoriale ai sensi dell'art. 139 comma 2. L'art. 104 C.G.S. prevede l'intervento del terzo all'interno del procedimento davanti alla Corte Federale di Appello. La condizione si realizza quando il terzo sia titolare di una posizione soggettiva rilevante per l'ordinamento federale, potenzialmente lesa o pregiudicata. L'atto di intervento deve essere depositato entro cinque giorni dalla data dell'udienza e deve specificamente indicare l'interesse che lo giustifica. In ogni caso, il terzo può costituirsi in udienza ai soli fini della discussione orale.

3 NOVITÀ IN TEMA DI INDAGINI DELLA PROCURA FEDERALE

La Procura Federale, nel procedimento sportivo, esercita le funzioni inquirenti e requirenti con la sola esclusione delle violazioni in materia antidoping, competenza esclusiva degli organi del CONI. Il Procuratore federale ha il compito di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari delle quali abbia notizia. A tal fine, iscrive nel registro, appositamente istituito, le notizie di fatti o atti rilevanti, in quanto compatibili, inderogabilmente entro trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Procuratore federale o da quando lo stesso Procuratore la ha acquisita di propria iniziativa. Il termine per la durata delle indagini non può superare sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Il Procuratore federale, su istanza motivata, può chiedere una proroga alla Procura generale dello sport che può autorizzarla per ulteriori quaranta giorni e, solo in casi eccezionali, la Procura generale dello sport può concedere una ulteriore proroga non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione

della autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.

Altra novità concerne l'obbligo in capo alla Procura Federale, in caso di convocazione per audizione della persona sottoposta a indagini, di comunicare alla stessa che è persona sottoposta ad indagini e che ha il diritto di essere assistita da persona di propria fiducia in sede di audizione. Tale informativa deve avvenire con l'atto di convocazione. La violazione di questa disposizione comporta l'inutilizzabilità degli atti eventualmente assunti. ■





NUOVO CODICE DIGIUSTIZIA SPORTIVA

1

Modifiche alla disciplina sostanziale

2

Il procedimento davanti agli Organi di Giustizia Sportiva

2.1

I procedimenti davanti al Giudice Sportivo

2.2

I procedimenti davanti alla Corte Sportiva d'Appello

2.3

I procedimenti davanti al Tribunale Federale sezione disciplinare a seguito di deferimento della Procura Federale

2.4

La Corte Federale di Appello

3

Novità in tema di indagini della Procura Federale



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

CENTRI FEDERALI TERRITORIALI

PUGLIA

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
BRINDISI-CEGLIE MESSAPICA

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Antonio QUARTO con riferimento all'attività del Centro Federale Territoriale di Ceglie Messapica (BR) comunica l'elenco dei convocati per il giorno **LUNEDÌ 14 OTTOBRE 2019**, presso il Campo Sportivo Comunale "G. Stoppa" Via del Campo Sportivo – Ceglie Messapica - BRINDISI -

I calciatori convocati dovranno presentarsi puntuali e muniti del kit personale di giuoco, oltre a parastinchi, certificato di idoneità per l'attività agonistica, liberatoria minorenni compilata, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio.

In caso di indisponibilità motivata dei calciatori convocati, le Società devono darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza.

Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo:

Gianluigi ANCONA Cell.: 3297744181

e-mail: cft.cegliemessapica@gmail.com

STAFF

Responsabile Organizzativo C.F.T.:	ANCONA Gianluigi
Responsabile Tecnico C.F.T.:	PILIEGO Marco
Istruttore Under 15 F:	FASANO Vito Francesco
Istruttore Under 14 M:	CIRACI Gianluca
Istruttore Under 13 M:	CRETI' Marzio
Preparatore dei portieri:	NOVEMBRE Cristiano
Preparatore Atletico:	GIUNTO Antonio
Collaboratore Tecnico:	TURRISI Francesco
Medico:	NEGRO Claudio
Fisioterapista:	CONVERTINO Francesco
Psicologo:	CAMPANELLI Corinna

Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta e si porgono cordiali saluti.

IL RESPONSABILE ORGANIZZATIVO REGIONALE

Maurizio ORSINI

IL COORDINATORE FEDERALE REGIONALE

Prof. Antonio QUARTO



VIA NICOLA PENDE, 23 – 70124 BARI

TEL. +39080.5027664 – cft.pugliasgs@figc.it - WWW.FIGC.IT



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

CENTRI FEDERALI TERRITORIALI

PUGLIA

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
BRINDISI-CEGLIE MESSAPICA

CATEGORIA: UNDER 14 MASCHILE

ORARIO: 16,30 – Inizio allenamento ore 17,00

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
BATTISTA	FRANCESCO	27/12/2006	NITOR
CARRIERI	TOMMASO	04/12/2006	RED BOYS
GIANNOCCARO	PIERO	09/10/2006	B.S. FASANO
GRANALDI	RAFFAELLO	26/10/2006	VALLE D ITRIA ACADEMY
LIBRALE	MARCO	20/11/2006	SS. ANNUNZIATA MESAGNE
LODESERTO	GABRIELE GIUSEP	23/11/2006	VALLE D ITRIA ACADEMY
MAGLIE	LORENZO	16/01/2006	NITOR
MORELLI	MATTEO	16/03/2006	NITOR
SEMERARO	GIANLUCA	16/02/2006	RED BOYS
TINELLI	GIUSEPPE	08/10/2006	RAGAZZI SPRINT CRISPIANO
VANTAGGIATO	SAMUELE	06/06/2006	NITOR



VIA NICOLA PENDE, 23 – 70124 BARI

TEL. +39080.5027664 – cft.pugliasgs@figc.it - WWW.FIGC.IT



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

CENTRI FEDERALI TERRITORIALI

PUGLIA

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
BRINDISI-CEGLIE MESSAPICA

CATEGORIA: UNDER 13 MASCHILE

ORARIO: 16,30 – Inizio allenamento ore 17,00

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
BARDARO	MARCO	18/09/2007	SS. ANNUNZIATA MESAGNE
CALIANDRO	EUGENIO	24/09/2007	OLIMPIA FRANCAVILLA
CAROLI	MICHELE	08/11/2007	TAF CEGLIE MESSAPICA
CASTRIGNANO	RICCARDO	05/10/2007	SS. ANNUNZIATA MESAGNE
CINIERO	COSIMO	06/01/2007	TAF CEGLIE MESSAPICA
CONTE	ANTONIO		MARIANO CARONE ORIA
CONTE	MATTEO		MARIANO CARONE ORIA
DARIO	MAURO	19/02/2007	NITOR
DJIBA	ISIDORE	21/03/2007	ACCADEMIA CALCIO MESAGNE
DI BELLA	FRANCESCO		MARIANO CARONE ORIA
LAGGIARD	ANDREA	19/03/2007	GIOVANI CRYOS
LASORSA	MARCO	03/08/2007	OLIMPIA FRANCAVILLA
MARSEGLIA	SAMUELE	22/02/2007	ACCADEMIA CALCIO MESAGNE
MONETTI	UMBERTO	28/07/2007	GIOVANI CRYOS
PALMISANO	FEDERICO	11/07/2007	RED BOYS
PALUMBO	RICCARDO	22/10/2007	OLIMPIA FRANCAVILLA
RESTA	DANIELE	28/07/2007	SS. ANNUNZIATA MESAGNE
RIZZO	LUCA	08/02/2007	ACCADEMIA CALCIO MESAGNE
TAGLIENTE	GIOVANNI	27/12/2007	RED BOYS
ZANZARELLA	SAMUELE	31/07/2007	NITOR



VIA NICOLA PENDE, 23 – 70124 BARI

TEL. +39080.5027664 – cft.pugliasgs@figc.it - WWW.FIGC.IT



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

CENTRI FEDERALI TERRITORIALI

PUGLIA

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE
BRINDISI-CEGLIE MESSAPICA

CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE

ORARIO: 16,30 – Inizio allenamento ore 17,00

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
COLUCCI	NATASCIA	18/03/2005	VALLE D'ITRIA
DE CIUCEIS	ALESSANDRA	31/07/2005	REAL SAN MARZANO
MEGNA	GIADA	08/09/2006	NITOR BRINDISI
MONNO	CHIARA	14/07/2007	NITOR BRINDISI
OLIVA	ANASTASIA	05/12/2006	NITOR
PADULA	PAOLA	24/11/2006	OLIMPIA FRANCAVILLA
PADULA	MARIA CHIARA	24/11/2006	OLIMPIA FRANCAVILLA
PAPEO	SOFIA	31/07/2006	NITOR
POMES	CHIARA	17/08/2007	NITOR
SCHIAVONE	ANTONELLA	03/08/2006	DELFINI JONICI CALCIO
SCHIAVONE	VICTORIA	03/08/2006	DELFINI JONICI CALCIO



VIA NICOLA PENDE, 23 – 70124 BARI

TEL. +39080.5027664 – cft.pugliasgs@figc.it - WWW.FIGC.IT



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

Stagione Sportiva 2019/2020

**PRESENTAZIONE
DEL SETTORE GIOVANILE**

Società

Matricola n° _____

Affiliata per _____ *(indicare Lega di appartenenza)*

Attività svolta _____ *(C11, C5, Femminile)*

Indirizzo _____ *n°*

CAP _____ *Città* _____ *Prov.*

Telefono sede _____ *Tel. Mobile*

Mail _____

Delegazione Provinciale

Comitato Regionale

B1. ORGANIGRAMMA DEL SETTORE GIOVANILE

Allegare una rappresentazione grafica dettagliata della struttura organizzativa attuale del settore giovanile (vedi esempio allegato A).

RESPONSABILI DEL SETTORE GIOVANILE E DELL'ATTIVITA' DI BASE

Nome e cognome	Ruolo <i>(Es: Responsabile, Responsabile Tecnico, Responsabile organizzativo, Responsabile Tecnico Scuola di Calcio, Dirigente Responsabile Scuola Calcio, etc.)</i>	Qualifica <i>(Es: Allenatore di prima categoria, Allenatore di seconda categoria, etc.)</i>	Contatti <i>(mail, telefono cellulare)</i>

B2. RIEPILOGO SQUADRE GIOVANILI E CALCIATORI TESSERATI**SQUADRE PRESSO LA SOCIETÀ**
(Stagione Sportiva corrente)

CATEGORIA	NUMERO TOTALE DI SQUADRE	NUMERO TOTALE DI CALCIATORI TESSERATI
ALLIEVI		
GIOVANISSIMI		
ESORDIENTI		
PULCINI		
PRIMI CALCI		
PICCOLI AMICI		
TOTALE		

B3. SQUADRE / ATTIVITÀ' SPORTIVA / TECNICI
CAMPIONATI / TORNEI
(Stagione Sportiva corrente)

	Nome Squadra (es: "Allievi A", Giovanissimi Regionali, etc.)	Livello di Attività (nazionale, regionale o provinciale)	Campionato	Classi d'età	Numero di calciatori in rosa
ALLIEVI					
GIOVANISSIMI					

	Nome Squadra (es: "Esordienti 1° anno", etc.)	Livello di Attività (9:9 o 7;:7, etc.)	Attività' Ufficiale Federale (torneo categorie di base)	Classi d'età	Numero di calciatori in rosa
ESORDIENTI					
PULCINI					
PRIMI CALCI					
PICCOLI AMICI					

TECNICI
(Stagione Sportiva corrente)

				QUALIFICHE OBBLIGATORIE	
	Nome Allenatore	Nome Squadra (Es: U17 Serie A e B, U15 Regionale, Esordienti, etc.)	Ruolo (Es: Coordinatore Categoria, Responsabile, Allenatore in seconda, Allenatore portieri, Assistente allenatore etc.)	Qualifica (Es: Allenatore Giovani Calciatori UEFA- C, Allenatore UEFA-B, Allenatore UEFA- A, etc.)	EVENTUALE DEROGA RICHIESTA* (Scrivere "DEROGA")
ALLIEVI					
GIOVANIS SIMI					

--	--	--	--	--	--

* Per verificare in quali Campionati è possibile la richiesta di deroga alla presenza di Allenatori con Qualifica Federale (vedi CU n°1 del Settore Giovanile e Scolastico), è necessario specificarlo in questa tabella.

	Nome Allenatore	Nome Squadra (Es: U17 Serie A e B Nazionale, Esordienti A, etc.)	Ruolo (Es: Coordinatore Categoria, Responsabile, Allenatore in seconda, Allenatore portieri, Assistente allenatore etc.)	Qualifica (Es: Allenatore Giovani Calciatori UEFA-C, Allenatore UEFA-B, Allenatore UEFA-A, etc.)
ESORDIENTI				
PULCINI				
PRIMI CALCI				
PICCOLI AMICI				

B5. STAFF SANITARIO INTERNO ALLA SOCIETÀ DEDICATO AL SETTORE GIOVANILE

MEDICO SOCIALE DEL SETTORE GIOVANILE

Nome e cognome	Specializzazione	Ruolo nell'ambito della Società (Responsabile Sanitario, Consulente, Referente, etc.)	Numero di iscrizione all'elenco del Settore Tecnico	Numero di iscrizione all'Albo dei Medici

PREPARATORI ATLETICI SETTORE GIOVANILE

Nome Preparatore Atletico	Nome Squadra Es: U17 Serie A e B, U15 Regionale, etc	Estremi di abilitazione all'esercizio della professione (Abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico)

PREPARATORI MOTORI

Nome Preparatore Motorio	Nome Squadra (Es: Esordienti A, Pulcini B etc.)	Estremi di abilitazione all'esercizio della professione (Es: Laurea in scienze motorie, Diploma di laurea in educazione fisica, Abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico)

B6. PROGRAMMA D'USO IMPIANTI DI ALLENAMENTO (vedi esempio di cui all'allegato B)

Categoria	Squadra	Impianto di allenamento	Numero totale di campi	Codice campo utilizzato ¹	Dimensioni terreno di gioco utilizzato	Giorno e ora allenamenti (settimana tipo)					
						L	M	M	G	V	S
Allievi						Ora:					
						Assistenza Sanitaria:					
Giovanissimi						Ora:					
						Assistenza Sanitaria:					
Esordienti						Ora:					
						Assistenza Sanitaria:					
Pulcini						Ora:					
						Assistenza Sanitaria:					
Primi Calci						Ora:					
						Assistenza Sanitaria:					
Piccoli Amici						Ora:					
						Assistenza Sanitaria:					

ATTENZIONE: La compilazione della tabella dovrà essere effettuata per ogni squadra, utilizzando una riga per ciascuna di esse. Pertanto, nel caso in cui per la categoria "Giovanissimi" il Club svolga attività con due squadre, dovranno essere date informazioni per entrambe, in due righe differenti, come indicato nell'esempio di cui all'allegato B.

¹ Ogni campo deve essere contrassegnato da una lettera di riferimento in modo da evidenziare l'eventuale utilizzo dello stesso campo da parte di più squadre.

B7. STRUTTURE E SERVIZI PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE

Impianto di allenamento	Foresteria societaria		Bar / Ristorante		Sala Medica		Sala giochi		Sala lettura / Biblioteca		Sala TV		Postazioni Internet		Pulmini o altri mezzi di trasporto	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Gli impianti utilizzati sono dotati di defibrillatore semiautomatico?	☐ si	☐ no
Il personale è formato adeguatamente per l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico secondo le leggi regionali di riferimento?	☐ si	☐ no
Il personale formato per l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico è sempre presente durante lo svolgimento dell'attività?	☐ si	☐ no

La società utilizza ulteriori impianti/strutture/ambienti con il fine di fornire servizi per raggiungere gli obiettivi fissati nel programma di formazione dei giovani calciatori?	☐ si	☐ no
--	-----------------------------	-----------------------------

Se si, indicare quali:

B9. ASSISTENZA SPECIALIZZATA AI GIOVANI CALCIATORI

La società si avvale della consulenza di uno psicologo di supporto alla società, allo staff, ai genitori o ai calciatori del settore giovanile?	☐ si	☐ no
La società si avvale della consulenza di altri esperti per fornire adeguati servizi ai calciatori del settore giovanile (es. pedagogista, sociologo, etc.)?	☐ si	☐ no
I ragazzi del settore giovanile sono seguiti nello studio da personale dedicato e/o specializzato?	☐ si	☐ no

IN CASO DI RISPOSTA AfferMATIVA ALLE DOMANDE PRECEDENTI:

Numero di insegnanti	
Numero di tutor	
Altro (specificare):	

--	--

B12. ALTRE INFORMAZIONI

	Comunitari	Extracomunitari
Numero di giovani calciatori stranieri tesserati per la Società (stagione corrente)		
La società sottopone a giovani calciatori, genitori, tecnici e staff del settore giovanile un questionario al fine di valutare il grado di soddisfazione dei servizi offerti e degli obiettivi generali del club?	☐ si	☐ no
In caso di risposta affermativa, allegare il questionario.		

B13. SEGNALARE PARTICOLARI INIZIATIVE, PROGETTI O EVENTI PER IL PREMIO ANNUALE "UEFA GRASSROOTS AWARDS" (allegare descrizione del Progetto ed eventuale documentazione utile)

Progetti	Eventi	Altre Iniziative

NOTE:

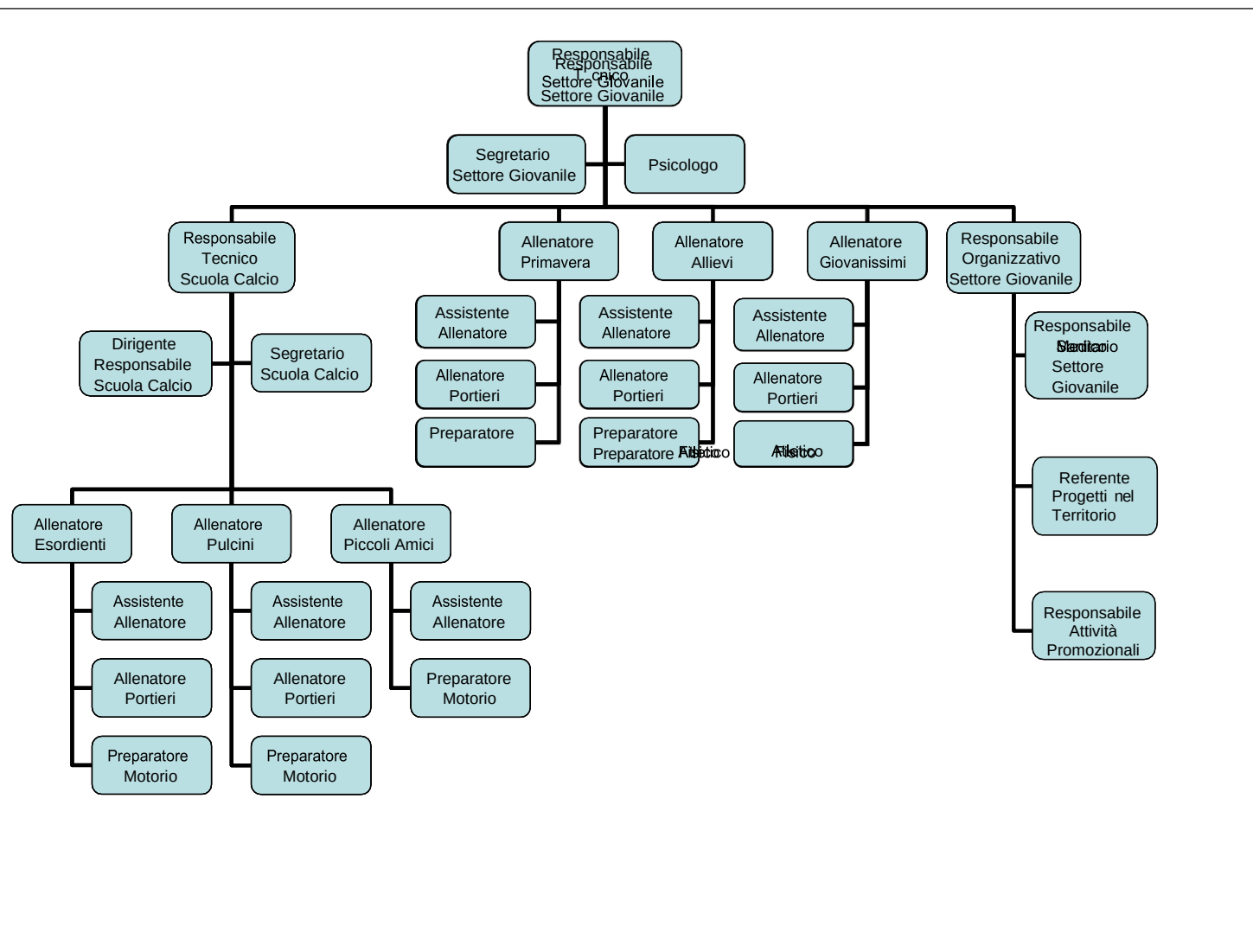
--

 Data

 Timbro della società

 Firma del Responsabile del Settore
 Giovanile o del Responsabile dell'Attività
 di Base

 Firma del Presidente o del legale
 rappresentante della società



Allegato B	Esempio di programma d'uso degli impianti di allenamento
-------------------	---

Categoria	Squadra	Impianto di allenamento	Numero totale di campi	Codice campo utilizzato ⁱ	Dimensioni terreno di gioco utilizzato	Giorno e ora allenamenti (settimana tipo)					
						L	M	M	G	V	S
Allievi	Allievi Regionali	Centro Sportivo "XXX"	3	B	105 x 68	Ora:	15.00 - 18.00	15.00 - 17.30	15.00 - 18.00	15.00 - 17.00	
						Assistenza Sanitaria:	M. Costa	M. Costa	M. Costa	M. Costa	
Giovanissimi	Giovanissimi Regionali	Centro Sportivo "YYY"	6	E	105 x 68	Ora: 15.00 - 18.00		15.00 - 17.00		17.00 - 19.00	
						Assistenza Sanitaria: S. Donati		S. Donati		S. Donati	
	Giovanissimi "Fascia B"	Centro Sportivo "YYY"	6	F	105 x 68	Ora: 15.00 - 17.00	15.00 - 17.00		15.00 - 17.00		
						Assistenza Sanitaria: V. Colombo	V. Colombo		V. Colombo		
Esordienti	Esordienti A	Centro Sportivo "YYY"	6	C & D	105 x 68	Ora: 14.00 - 15.30	15.00 - 17.00		18.00 - 20.00	17.00 - 19.00	
						Assistenza Sanitaria: V. Lombardi	V. Lombardi		V. Lombardi	V. Lombardi	
Pulcini	Pulcini 2004	Centro Sportivo "ZZZ"	4	B	50 x 37	Ora:	16.00 - 17.30		16.00 - 17.30		
						Assistenza Sanitaria:	A. Rossi		A. Rossi		
Primi Calci	Primi Calci	Centro Sportivo "ZZZ"	4	C	50 x 37	Ora:		16.30 - 18.00		16.30 - 18.00	
						Massaggiatore:		A. Rossi		A. Rossi	
Piccoli Amici	Piccoli Amici	Centro Sportivo "ZZZ"	4	C	50 x 37	Ora:		15.00 - 16.30		15.00 - 16.30	
						Massaggiatore:		A. Rossi		A. Rossi	

ⁱ Ogni campo deve essere contrassegnato da una lettera di riferimento in modo da evidenziare l'eventuale utilizzo dello stesso campo da parte di più squadre.

F.I.G.C.
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
COMITATO REGIONALE PUGLIA

MODULO CONOSCITIVO E DI COMUNICAZIONE DIRIGENTE
RESPONSABILE E RESPONSABILE TECNICO ATTIVITA' DI BASE
STAGIONE SPORTIVA 2019/20

Il sottoscritto,
società

nella qualità di Presidente della

Matricola

Sigla

Denominazione

Sede in

Loc.

E-mail a cui inviare comunicazioni :

NOMINA

Quale **DIRIGENTE RESPONSABILE** dell'Attività di Base il sig.

Tel.

Cell.

Quale **RESPONSABILE TECNICO** dell'Attività di Base il sig.

Tel.

Cell.

Qualifica tecnica federale:

Email Responsabile tecnico:

Luogo e Data

Firma e timbro



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO



Stagione Sportiva 2019/2020

"SCUOLE DI CALCIO"

Termine deposito: 15 Ottobre 2019

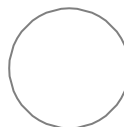
Società richiedente il riconoscimento come **"SCUOLA DI CALCIO"** per la stagione sportiva 2019/2020

Denominazione della società: _____

Il/la sottoscritto/a, _____,
nato/a _____ il _____ e residente a _____
in _____, nella sua qualità di Legale Rappresentante della
Società _____, con la presente si impegna, nella
stagione sportiva 2019/2020, ad effettuare gli adempimenti previsti nel Comunicato Ufficiale
n°2 del Settore Giovanile e Scolastico del 2 Luglio 2019, indicati nella sezione "Scuole di
Calcio".

Data _____

_____ Firma del Legale Rappresentante della Società



Timbro della Società



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO



Programma Progetto Incontri di Informazione

Società: _____

In riferimento al Progetto di Informazione che la nostra società ha intenzione di sviluppare nella corrente stagione sportiva, di seguito si elencano gli argomenti che si intende trattare, indicando data/periodo di svolgimento, relatori coinvolti, soggetti a cui è dedicato l'incontro.

Elenco temi dei singoli incontri:

1.data.....
Relatore/i
soggetti coinvolti
2.data.....
Relatore/i
soggetti coinvolti
3.data.....
Relatore/i
soggetti coinvolti
4.data.....
Relatore/i
soggetti coinvolti

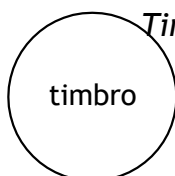
Due incontri devono essere svolti entro il 15 Gennaio 2020

Altri due incontri dovranno essere svolti entro il 30 Aprile 2020

N.B.: Si ricorda che:

- a. le date degli incontri dovranno essere comunicate tramite fax al Coordinatore Federale Regionale SGS e al Comitato Regionale L.N.D. di appartenenza almeno 10 giorni prima della data di effettuazione, indicando anche luogo ed ora di inizio, per la necessaria pubblicazione sul Comunicato Ufficiale;
- b. uno dei quattro incontri programmati deve riguardare la trattazione di aspetti regolamentari del giuoco del calcio, ovviamente dedicando l'appuntamento ai giovani calciatori, ai tecnici e dirigenti/arbitro, e, possibilmente, ai genitori.

Data _____



Timbro e firma del Presidente della Società _____

Da redigere su carta intestata della società

AL COORDINATORE FEDERALE REGIONALE
PUGLIA
Prof. Antonio QUARTO

E-MAIL: base.pugliasgs@figc.it

Nell'ambito delle attività di organizzazione di un **“Programma di Informazione”** realizzato attraverso riunioni informative, rivolte a Dirigenti, Tecnici, Genitori e Giovani Calciatori/Calciatrici, la società _____ organizza il _____ incontro sul tema “_____” che si svolgerà _____ alle ore _____, presso _____ in Via _____ località _____. Il relatore dell'incontro sarà il sig. _____ (qualifica).

La presente vale anche quale invito per l'incontro di cui sopra.

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Data

Timbro e firma

CONVENZIONI TRA ISTITUTISCOLASTICI E SOCIETÀ SPORTIVE

Uno dei requisiti richiesti ad una Società Sportiva per ottenere il riconoscimento quale “Scuola di Calcio Elite” è costituito dalla stipula di una Convenzione con almeno un’Istituzione Scolastica (possibilmente con una Scuola Primaria o Secondaria di 1° Grado) per la realizzazione di un “progetto di attività motoria ad indirizzo calcistico”, scelto tra quelli proposti dal Settore Giovanile e Scolastico, che preveda l’intervento di istruttori qualificati senza alcun onere economico a carico dell’Istituzione Scolastica.

Tra i progetti proposti dal Settore Giovanile e Scolastico, ricordiamo i seguenti:

- Scuola Primaria: Valori in Rete “Gioco Calciando”
- Scuola Secondaria di Primo Grado: Valori in Rete “Campionati Studenteschi”
Valori in Rete “Ragazze in Gioco”
- Scuola Secondaria di Secondo Grado: Valori in Rete “Campionati Studenteschi”

Ulteriori dettagli per ciascun progetto verranno forniti nell’apposita Circolare sull’Attività Scolastica. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Delegato Regionale dell’Attività Scolastica territorialmente competente.

Si riepilogano di seguito i punti essenziali per la stipula della convenzione:

- a) La convenzione dovrà essere sottoscritta dal Dirigente dell’Istituzione Scolastica e dal Presidente dell’Associazione Sportiva interessate, su carta intestata dell’Istituzione Scolastica (fac - simile in allegato);*
- b) Alla base dell’accordo di collaborazione ci deve essere un progetto di attività motoria ad indirizzo calcistico, presentato all’inizio dell’anno scolastico dall’Associazione Sportiva all’Istituzione Scolastica, con l’indicazione “di massima” dei tempi e dei modi di realizzazione dell’attività (fac - simile in allegato);*
- c) Nel testo della convenzione si dovrà fare esplicito riferimento al progetto ed alla sua approvazione da parte degli Organi Collegiali competenti;*
- d) La convenzione dovrà avere la durata di almeno 1 anno scolastico e prevedere il coinvolgimento di classi complete, per un numero minimo di 60 ore di attività;*
- e) Il calendario degli interventi, riferito all’intero progetto o anche alle diverse fasi e/o articolazioni, dovrà essere comunicato con congruo anticipo all’Ufficio del Coordinatore Federale Regionale dell’Attività Giovanile e Scolastica della FIGC di competenza sul territorio, unitamente alle schede di programmazione generale dell’attività;*
- f) Al termine dell’attività stessa dovrà essere inviata al predetto Ufficio del Coordinatore Federale Regionale dell’Attività Giovanile e Scolastica della FIGC la dichiarazione delle ore effettivamente svolte, su carta intestata ed a firma del Dirigente dell’Istituzione Scolastica interessata.*

Il termine ultimo per la presentazione della documentazione richiesta, presso l’Ufficio del Coordinatore Federale Regionale per l’Attività Giovanile e Scolastica della FIGC competente sul territorio da parte dell’Associazione Sportiva interessata al riconoscimento quale Scuola di Calcio Élite, è fissato al 30 Novembre.

Non potranno in alcun modo essere accettate documentazioni sostitutive o incomplete, rispetto a quelle richieste.

CARTA INTESTATA DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GIOCO-SPORT CALCIO"

TRA

L' ASSOCIAZIONE SPORTIVA avente sede a in
via c.f.
rappresentata dal Presidente

E

L'ISTITUZIONE SCOLASTICA di sita
in via c.f. rappresentata dal Dirigente
Scolastico

PREMESSA

- ❖ Considerato l'impegno del *Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.* nell'elaborazione di progetti, da realizzare, nel rispetto dell'autonomia scolastica costituzionalmente tutelata, in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche, gli Enti locali e con le altre agenzie educative dei territori e finalizzati all'attuazione di attività, che portino i giovani a praticare lo sport con serenità e divertimento, a basare l'affermazione agonistica su una reale visione delle proprie capacità e limiti, ad accettarsi per quello che sono, senza essere costretti a prestazioni superiori alle proprie possibilità;
- ❖ Ritenuto che la realizzazione di attività sportive in ambito scolastico, con eventuali opportunità a carattere interdisciplinare, possa favorire processi di crescita utili alla prevenzione della dispersione scolastica, dell'abbandono sportivo e, più in generale, del disagio giovanile;
- ❖ Valutato l'aspetto educativo e formativo dell'attività sportiva che, opportunamente strutturata ed articolata in adeguati percorsi di apprendimento, è in grado di:
 - *concorrere* allo sviluppo di coerenti comportamenti relazionali, mediante la verifica vissuta in esperienze di gioco e di avviamento sportivo, nell'esigenza di regole e di rispetto delle stesse;
 - *favorire* lo sviluppo cognitivo, stimolando la capacità di iniziativa e di risoluzione dei problemi ed aiutando gli allievi ad acquisire elevati livelli di autonomia personale, di consapevolezza corporea e di competenze motorie;
 - *costituire* un prezioso supporto alla didattica, soprattutto quando tale attività è mirata ad un totale coinvolgimento delle scolaresche senza distinzione alcuna, ad un pieno inserimento di tutti gli alunni e ad una reale integrazione degli alunni diversamente abili;
- ❖ Esaminato il progetto presentato dall'Associazione Sportiva, nel quale sono dettagliatamente illustrate le varie fasi della proposta formativa, sono specificati gli obiettivi educativi e didattici, è precisato il percorso ipotizzato per raggiungere tali obiettivi e sono indicati gli strumenti di verifica ed i criteri di valutazione;

- ❖ Vista la delibera con cui il Collegio dei Docenti, in data ed il Consiglio di Circolo/ d'Istituto, in data, hanno approvato la realizzazione di tale progetto, inserendolo nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) dell'Istituzione Scolastica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- 1) Si costituisce un *Gruppo di Progetto*, con funzioni di verifica e controllo, nelle persone del:
 - a) Dirigente dell'Istituzione Scolastica,
 - b) Insegnante referente del Progetto,
 - c) Presidente (o suo Delegato) dell'Associazione Sportiva,
 - d) Coordinatore Regionale dell'Attività Giovanile e Scolastica della FIGC (o suo Delegato)
- 2) Nell'ambito del progetto, all'Associazione Sportiva viene affidato il compito di operare nell'Istituzione Scolastica “ ” di, con i sotto elencati istruttori abilitati per la realizzazione del progetto stesso, che affiancheranno, gli insegnanti di classe in orario curriculare e/o extra-curricolare (da specificare):
.....
.....
.....
.....
- 3) L'Istituzione Scolastica si impegna a mettere a disposizione, per la realizzazione del progetto, gli impianti coperti e/o scoperti normalmente utilizzati per le attività motorie e tutti i materiali necessari allo svolgimento delle attività previste (fatta eccezione di eventuali attrezzature specialistiche, che verranno fornite dall'Associazione Sportiva).
- 4) Gli Insegnanti delle classi (pur affiancati dagli Istruttori dell'Associazione Sportiva) mantengono il loro ruolo di depositari dell'attività didattica e anche la responsabilità della vigilanza sugli alunni nel corso delle attività svolgendo, pertanto, un ruolo attivo nella realizzazione delle attività e nella verifica delle finalità previste nel progetto.
- 5) Gli Istruttori dell'Associazione Sportiva, autorizzati ad operare con le classi, si impegnano a svolgere, senza alcun onere economico a carico dell'Istituzione Scolastica, una funzione di affiancamento e di consulenza dei docenti delle classi stesse e sono, quindi, responsabili della correttezza delle attività motorie proposte, in coerenza con le finalità del progetto. Nel rapporto con i discenti, inoltre, gli istruttori si impegnano ad attuare modalità di relazione e di comunicazione consone al ruolo educativo che sono chiamati a rivestire e, nel contempo, a favorire un clima di lavoro sereno ed un coinvolgimento attivo di tutti gli alunni partecipanti.
- 6) L'attività prevista dal Progetto interesserà le classi Sono programmati n° interventi per classe della durata di ore ciascuno a partire dal e sino al nelle giornate di per un totale annuo di ore.....
Il calendario degli interventi sarà predisposto annualmente (o periodicamente), in accordo con gli insegnanti delle classi interessate.

- 7) L'Associazione Sportiva si impegna ad inviare all'Ufficio del Coordinatore Regionale per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C., prima dell'inizio di ogni fase o dell'intera attività, tale calendario degli interventi e, a conclusione dell'anno scolastico, la dichiarazione relativa alle ore di attività effettivamente svolte dagli istruttori della Società Sportiva. Tali documenti dovranno essere presentati su carta intestata della società sportiva, firmata dal Presidente, con timbro e firma del Dirigente Scolastico dell'Istituto Scolastico.
- 8) Il Progetto avrà durata (indicare se annuale/biennale/triennale), con periodizzazione degli interventi concordata con l'Ufficio del Coordinatore Regionale per l'Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C. (garante per l'Associazione Sportiva), che coordinerà gli aspetti tecnici dell'attività. Sarà eventualmente rinnovabile, se permarranno le condizioni riportate nella presente convenzione e sempre previo accordo similare, sottoscritto delle parti.
- 10) Le parti dichiarano di accettare e si impegnano a rispettare le condizioni previste dalla presente convenzione.

Letto approvato e sottoscritto.

.....
(luogo e data)

Il Dirigente Scolastico

Il Presidente
dell'Associazione Sportiva

VISTO

Il Coordinatore Regionale FIGCSGS

CARTA INTESTATA DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA

....., lì

Al Dirigente dell'Istituzione
Scolastica

“ ”

Via

.....

Oggetto: Offerta d'intervento, a titolo gratuito, per la realizzazione, nell'a. s.....,
di un Progetto di Attività Motoria ad indirizzo calcistico

Il sottoscritto, Presidente pro-tempore della Associazione Sportiva
Dilettantistica, regolarmente affiliata alla F.I.G.C.-S.G.S. ed avente sede
in, via n°, tel,

PROPONE

a codesta Istituzione Scolastica la realizzazione, nell'a.s., dell'allegato “progetto
di attività motoria ad indirizzo calcistico” in ambito di orario curricolare e/o extracurricolare.

Tale progetto, denominato convenzionalmente “Gioco Sport-Calcio”, è stato elaborato
dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (S.G.S.) della F.I.G.C. e verrà attuato dalla
nostra Associazione Sportiva mediante la realizzazione di attività motoria a carattere
ludico e polivalente, nel rispetto dell'età e dell'esigenze specifiche degli alunni.

Per tale intervento codesta Istituzione Scolastica potrà avvalersi della collaborazione, a
titolo completamente gratuito, di uno o più Istruttori della nostra Associazione Sportiva
(insegnanti di Scienze Motorie o, comunque, in possesso di regolare diploma della F.I.G.C.),
con cui si potranno concordare le modalità ed i tempi di realizzazione che riterrete più
opportuni.

Il referente per il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (S.G.S.) della F.I.G.C. è il
Prof..... (Coordinatore Federale Regionale o suo delegato), che è a vostra
disposizione per qualsiasi chiarimento, presso, tel.

Fiduciosi nella vostra adesione, restiamo in attesa di cortese risposta ed alleghiamo
copia del progetto, nelle sue diverse fasi e/o articolazioni.

**TIMBRO
DELL'ASSOCIAZIONE
SPORTIVA**

(IL PRESIDENTE)



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Stagione Sportiva 2018/2019

ALLEGATO 6 – Linee guida per l’attuazione del progetto di Psicologia dello Sport nella Scuola Calcio

Lo Psicologo nella Scuola Calcio

La figura dello Psicologo all’interno delle Scuole Calcio deve intervenire a sostegno delle diverse figure presenti, inquadrando ed affrontando con metodologie e strumenti specifici le problematiche di carattere psicologico. Si consiglia preferibilmente il coinvolgimento di uno psicologo con comprovata esperienza nell’ambito dei contesti sportivi e con formazione specifica in psicologia dello sport. L’obiettivo finale perseguito dallo psicologo deve essere quello di creare un linguaggio comune per tutte le figure presenti che aiuti tutti a dirigersi nella stessa direzione, quella di creare un ambiente che permetta di offrire ai piccoli atleti la migliore esperienza sportiva possibile.

Per raggiungere gli obiettivi proposti ed essere realmente efficace il lavoro dello Psicologo nella Scuola Calcio deve operare a più livelli.

Lo Psicologo interviene sui giovani atleti per favorire la formazione come persone e come sportivi; interviene sui tecnici per migliorare la collaborazione nello staff, per formare in tema di comunicazione efficace, sviluppo psicologico del bambino, dinamiche di gruppo, gestione delle relazioni, interviene sui genitori sostenendo l’importanza della valenza educativa e del divertimento.

I livelli di intervento possono essere i seguenti:

1. Intervento sui giovani atleti per favorire la formazione come persone e come sportivi, stimolando la coesione, lavorando sulla motivazione; utilizzando il calcio come strumento educativo (laboratori esperienziali sull’organizzazione e lo sviluppo dell’autonomia)
2. Allenatori: l’allenatore nello sport giovanile occupa una posizione che va al di là della situazione sport specifica assumendo il ruolo di educatore e allargando la sua influenza allo sviluppo psicosociale del bambino nel suo complesso. Per questo motivo la formazione dei tecnici, ad opera dello psicologo, in tema di comunicazione efficace, sviluppo psicologico del bambino e gestione delle relazioni, diviene fondamentale.
3. I genitori: lo psicologo interviene sui genitori sostenendo l’importanza della valenza educativa e del divertimento, li guida verso una gestione consapevole e partecipe del percorso sportivo dei propri figli. Si deve sottolineare l’importanza del ruolo dei genitori, evidenziando le differenze tra i vari ruoli che intervengono a sostegno della crescita sportiva, sociale ed educativa del bambino. Nello svolgimento del proprio

ruolo, lo Psicologo dello Sport, lavora per rendere i genitori consapevoli dell'attività che a più livelli viene svolta dalla società e dai tecnici.

4. Dirigenti, responsabili, altre figure di riferimento nello staff. L'accresciuta richiesta di intervento della Federazione su problematiche relazionali della Scuola Calcio evidenzia la necessità di lavorare sulle diverse figure che a vario livello operano nella Scuola Calcio per formare ad una adeguata gestione delle relazioni interne ed esterne (relazioni con altre società durante confronti ed eventi federali) al fine di far comprendere l'importanza di essere un "buon esempio".

Tutte queste ed altre attività devono essere raccolte in un progetto unico che definisca gli obiettivi, i tempi, le attività svolte, gli strumenti utilizzati e la frequenza con cui lo Psicologo si reca alla Scuola Calcio.

Tra gli obiettivi principali di qualsiasi progetto psicologico ci sono:

- la costruzione di un adeguato ambiente educativo e relazionale per il bambino
- la gestione consapevole ed adeguata delle relazioni al fine di evitare fraintendimenti, discussioni o qualsiasi altro tipo di atteggiamento diseducativo che gli adulti possano porre in essere dimenticando che il miglior modo di educare è porsi come esempi positivi
- la possibilità che tutti vivano pienamente il loro ruolo evitando sovrapposizioni e ingerenze che confondono il bambino e lo pongono in una posizione conflittuale rispetto alla comprensione delle figure di riferimento
- sviluppare la consapevolezza dei tecnici rispetto al loro ruolo di educatori
- gestire e garantire, in collaborazione con i tecnici, l'inclusione di tutti i bambini che partecipano all'attività sportiva
- Formare rispetto alle caratteristiche psicologiche delle diverse fasce di età al fine di costruire proposte sportive che siano realmente adeguate alle possibilità non solo fisiche e motorie, ma anche psicologiche e mentali dei piccoli atleti
- Utilizzare il calcio come strumento educativo

Ulteriori obiettivi possono essere valutati sulla base delle caratteristiche specifiche della Scuola Calcio con particolare attenzione al territorio di riferimento.

Iter da seguire per la presentazione del progetto

Entro il mese di Ottobre, la società interessata dovrà presentare il progetto psicologico indicando nome, tempi, obiettivi, strumenti e metodi, comprendendo anche strumenti di valutazione del proprio lavoro.

NUOVO

Ogni psicologo operante nelle Scuole Calcio potrà proporre, un progetto psicologico specifico per l'ottenimento della qualifica di Scuola Calcio Élite, per un numero massimo di 5 società. Qualora perverrà al Settore Giovanile e Scolastico un numero superiore di progetti, da parte dello stesso professionista, nessuno di questi verrà ritenuto valido ai fini dell'ottenimento della qualifica. Tale limite vuole essere posto a tutela delle Società ed esclusivamente rivolto alle scuole calcio che presentino il progetto psicologico come criterio opzionale per l'ottenimento della qualifica.

Il Progetto dovrà essere preventivamente validato dal Settore Giovanile e Scolastico, che si avvarrà anche della facoltà di effettuare visite presso la Scuola Calcio per osservare e/o partecipare all'attività proposta, prevedendo eventuali incontri integrati (psicologo e tecnico), qualora il Settore Giovanile e Scolastico lo ritenga utile.

Al termine della stagione sportiva, e comunque entro i termini stabiliti dal Settore Giovanile e Scolastico della specifica stagione sportiva, dovrà essere presentata relazione finale delle attività svolte dallo psicologo: numero di incontri, argomenti, partecipazione, figure coinvolte, ecc.

A seguito delle risultanze finali il Settore Giovanile e Scolastico effettuerà un'ulteriore valutazione del lavoro svolto a conferma del riconoscimento finale.

Documenti Società in sintesi

Centro Calcistico di Base

- Modulo Presentazione Società (All. n 1)
- Modulo Dirigente e Responsabile Tecnico (All. n 2)
- Tesseramento Tecnici
- Iscrizioni Tornei

Scuole calcio riconosciute

- Modulo presentazione Società (All. n 1)
- Modulo Dirigente e Responsabile Tecnico (All. n 2)
- Dichiarazione riconoscimento "Scuola Calcio" (All.n 3)
- Tesseramento Tecnici
- Iscrizioni Tornei
- Programma di Informazione

Scuole Calcio Élite

- Modulo presentazione Società
- Modulo Dirigente e Responsabile Tecnico
- Tesseramento Tecnici
- Iscrizioni Tornei
- Programma di Informazione
- Presentazione attivazione del requisito a scelta



CENSIMENTO ATTIVITÀ GIOVANILE

HOME

REGISTRATI

ACCEDI



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Stagione Sportiva 2017/2018

Extranet SGS

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ed il Settore Giovanile e Scolastico, attraverso il sistema Extranet, a partire dalla corrente stagione sportiva avviano un programma di **Censimento On Line sull'attività giovanile** al fine di raccogliere informazioni e dati delle società per il riconoscimento delle scuole calcio da parte della FIGC e fornire ai club e ai loro dirigenti uno strumento di sintesi utile per verificare l'effettiva situazione del club.

Al fine di agevolare i club all'utilizzo del Sistema, il **Censimento Online** verrà effettuato in differenti fasi, partendo dalle necessità primarie riguardanti i Tecnici Qualificati responsabili delle differenti squadre iscritte all'attività ufficiale e la raccolta delle necessità di deroga per i tecnici privi di qualifica federale a cui sono state affidate squadre delle categorie Allievi e Giovanissimi Provinciali.

Si ricorda che il **Censimento OnLine** non sostituisce ma integra il **“Modulo di Presentazione della Società”** allegato al CU n.2 del Settore Giovanile e Scolastico, **che tutte le società che svolgono attività giovanile devono presentare obbligatoriamente,** sottoscritto dal legale rappresentante della società e dal Responsabile Tecnico del Settore Giovanile.

Per accedere alla pagina del Censimento OnLine, occorre collegarsi al seguente indirizzo:

<https://servizi.figc.it/ExtranetSGS>

Di seguito si indicano le istruzioni per la corretta compilazione del censimento.

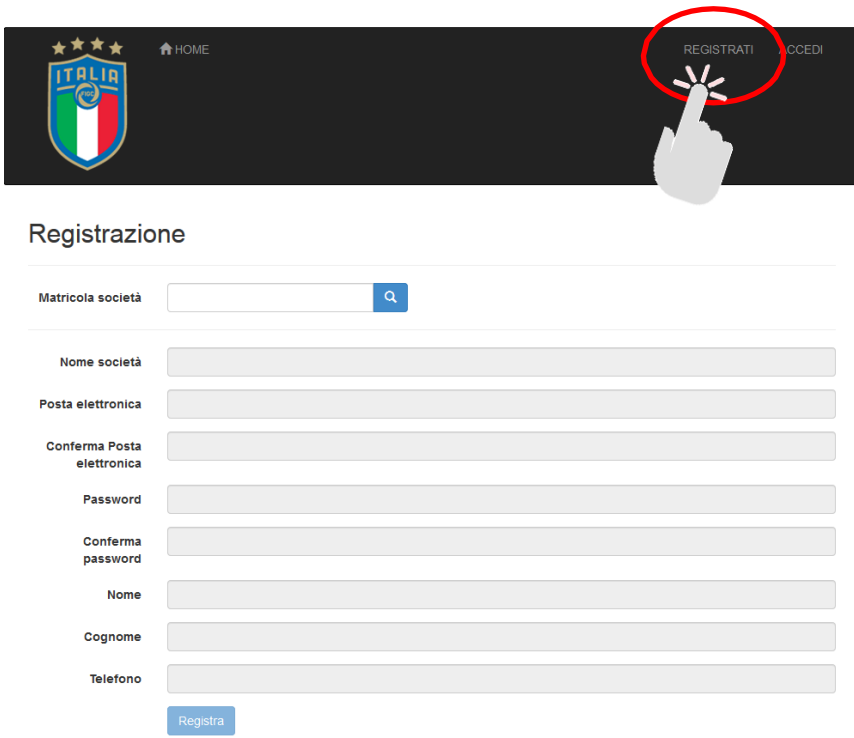
Per eventuale assistenza tecnica, è attiva un indirizzo mail di supporto: sgs.extranet@figc.it

Grazie a tutti per la collaborazione.

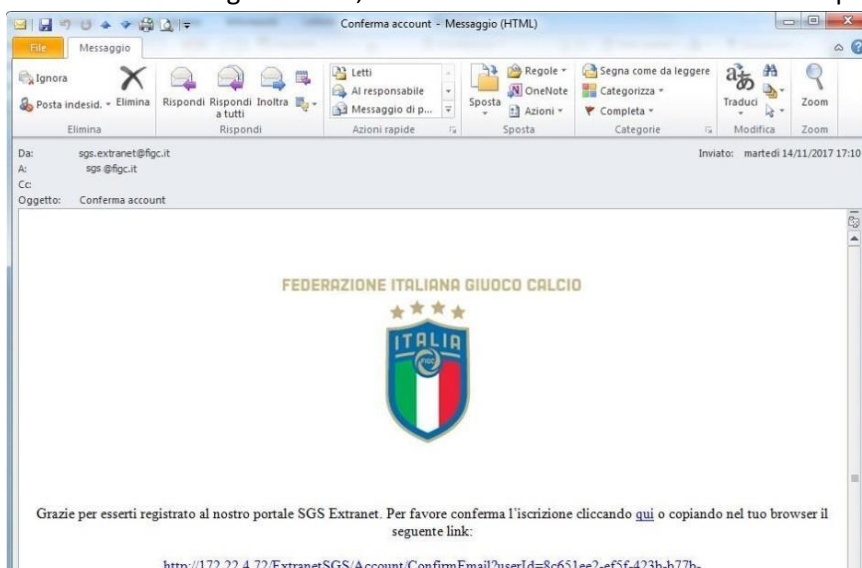
Prima di iniziare occorre registrarsi al sistema, cliccando sul pulsante “Registrati” in alto a destro nello schermo.

Nella pagina che si apre occorre inserire prima di tutto la matricola della società e successivamente completare tutti i campi indicati:

- Nome della Società
- Posta elettronica (inserire l'indirizzo mail principale del settore giovanile e confermarlo per evitare errori) **IMPORTANTE: Non Utilizzare l'indirizzo di Posta Certificata** (PEC, LEGALMAIL o altro)
- Scegliere una Password (e confermarla per evitare errori). La Password deve essere composta da almeno 8 caratteri, di cui almeno una lettera maiuscola, almeno una lettera minuscola, almeno un numero ed almeno un simbolo (scelto ad esempio tra . - , ! \$ & ? =)
- Indicare il Nome, il Cognome e il Telefono della persona di riferimento della Società



Al termine della registrazione, il sistema invierà una mail di conferma per poter iniziare:



Per accedere al Censimento Online, nella Home Page (Pagina Iniziale) occorrerà cliccare sul tasto **“ACCEDI”**.

Nella Pagina che si apre dovranno essere inserite le credenziali scelte:

- Posta elettronica
- Password

Quindi cliccare sul tasto azzurro **“ACCEDI”**.

Nella stessa pagina, qualora fosse necessario, si potrà provvedere a “Registrarsi” oppure a “Recuperare la Password”, cliccando sugli appositi link (sotto al tasto azzurro)



ITALIA

CENSIMENTO ATTIVITA GIOVANILE

HOME

REGISTRATI

ACCEDI

Accedi

Posta elettronica

Password

☐ Memorizza account

Accedi

Registrati

Recupera password

All’accesso la pagina che si mostra è la seguente, con il menù situato accanto al logo FIGC, con le seguenti voci: HOME; ANAGRAFICA; RIEPILOGO RUOLI; ALLEGATI:

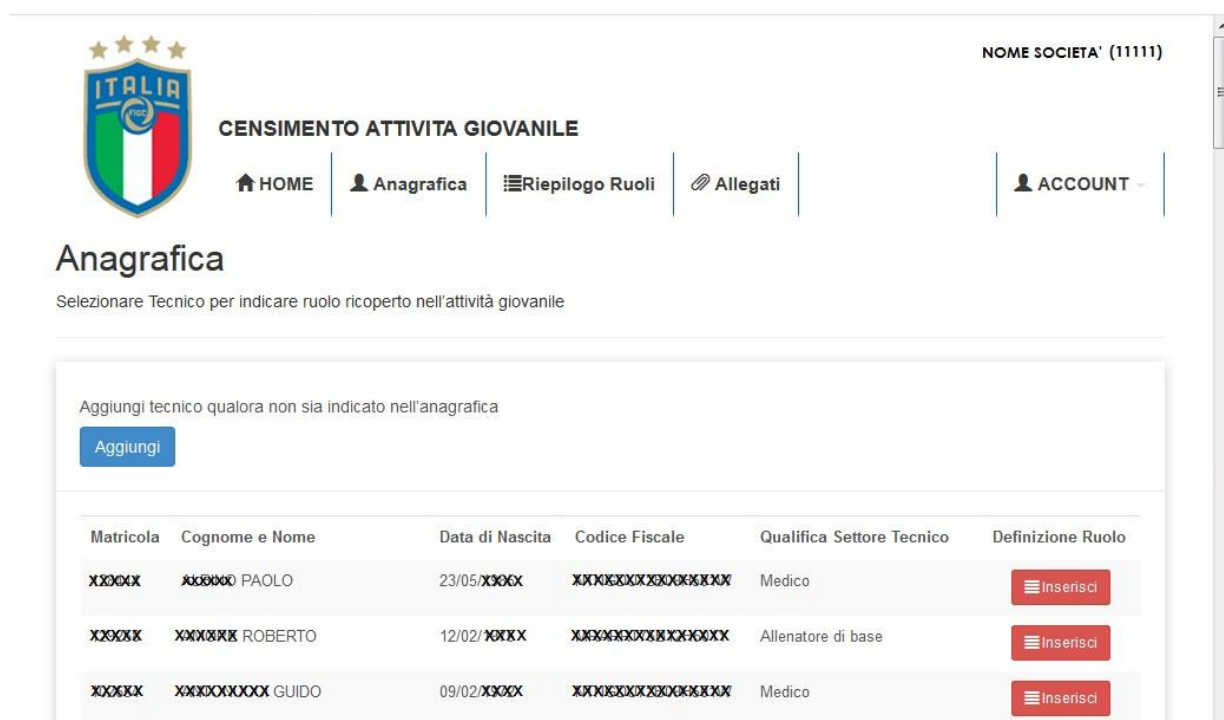


Per procedere nel Censimento ed inserire i dati occorre cliccare sulla voce di menù **"ANAGRAFICA"**



La pagina che si apre conterrà informazioni inerenti gli allenatori tesserati per la società a cui dovranno essere abbinate le squadre con cui ciascuno è coinvolto ed il relativo ruolo ricoperto.

La schermata che si apre è tipo la seguente:



Per procedere con la registrazione delle figure tecniche occorre cliccare sul tasto rosso **"INSERISCI"**:



La pagina che si aprirà, e da cui si dovrà indicare le squadre in cui è coinvolto il tecnico specificato e per cui occorre selezionare il ruolo, sarà la seguente:

ITALIA

CENSIMENTO ATTIVITA' GIOVANILE

HOME Anagrafica Riepilogo Ruoli Allegati ACCOUNT

NOME SOCIETA' (11111)

Dettaglio Tecnico

Selezionare Squadra, Qualifica/Formazione e Ruolo ricoperto dal singolo Tecnico nell'ambito dell'attività giovanile

Nome e cognome ROBERTO XXXXX

Matricola XXXXX

Qualifica/Formazione seleziona...

Ruolo seleziona...

Categoria -- Seleziona Categoria --

Squadra -- Seleziona Squadra --

Richiesta di Deroga (Si) ☐

Salva

Nella scheda dovranno essere precisate le seguenti informazioni:

Qualifica/Formazione: indicare la qualifica FIGC prevalente

Ruolo: indicare il ruolo ricoperto nella squadra presa in considerazione

Categoria: indicare la categoria nella quale svolge l'attività tecnica

Squadra: indicare la squadra con la quale il tecnico svolge quel determinato ruolo.

IMPORTANTE: In questa fase del Censimento OnLine vengono visualizzate solo le squadre effettivamente iscritte ad attività ufficiale (pertanto alcune squadre potrebbero non essere visibili se non registrate in Comitato. Nel caso l'informazione potrà essere aggiornata successivamente. In ogni caso sarà comunque necessario aggiungere il tecnico nell'Anagrafica)

Richiesta di deroga (si): flaggare la casella nel caso in cui è richiesta deroga per ricoprire quel ruolo *(nel caso di un tecnico privo di qualifica federale che allena la categoria Allievi o Giovanissimi Provinciali, per la quale occorre un tecnico qualificato dal Settore Tecnico della FIGC)*

Nei menù di ciascuna informazione richiesta sono indicate tutte le voci possibili, per cui occorre selezionare quella corretta.

QUALIFICA/FORMAZIONE:

Qualifica/Formazione

seleziona...

Ruolo

Categoria

Squadra

**Richiesta di
Deroga (Si)**

Salva

seleziona...

Allen. Profes. Prima categoria
Allen. Prof. Seconda categoria
Allen. Dilet. Terza categoria
Direttore Tecnico
Medico
Operatore Sanitario
Preparatore Atletico
Istruttore di calcio
Allenatore Giovani Calciatori
Allenatore Calcio a Cinque
Istruttore Giovani Calciatori
Allenatore di base
All. Calcio a Cinque 1° livello
Allenatore Portieri
Allenatore Giovani Calciatori
Allenatore Dilettante
Preparatore Atletico Set. Giov.
Allenatore Portieri Dil. S.G.
Istruttore di calcio



RUOLO:

Ruolo

seleziona...

Categoria

Squadra

**Richiesta di
Deroga (Si)**

seleziona...

Coordinatore
Responsabile
Allenatore in seconda
Allenatore portieri
Assistente allenatore



Salva

CATEGORIA:

Categoria -- Seleziona Categoria --

Squadra -- Seleziona Categoria --

Richiesta di Deroga (Si)

Salva

Pulcini
Esordienti
Giovanissimi
Allievi
Piccoli amici
Primi Calci

SQUADRA:

Squadra -- Seleziona Squadra --

Richiesta di Deroga (Si)

Salva

Pulcini 9an 7v7 Aut - NOME SOCIETA'
Pulcini 9an 7v7 Aut - NOME SOCIETA' sq.B
Pulcini 9an 7v7 Aut - NOME SOCIETA' sq.C
Pulcini 10an 7v7 Aut - NOME SOCIETA'
Pulcini 10an 7v7 Aut - NOME SOCIETA' sq.B

Dopo aver completato il percorso, cliccare su **"SALVA"**.

Comparirà la seguente pagina, che permette di aggiungere un eventuale ulteriore ruolo al tecnico in questione cliccando su **"AGGIUNGI RUOLO"**, seguendo la stessa procedura sopra indicata:

 **CENSIMENTO ATTIVITA GIOVANILE** NOME SOCIETA' (11111)

[HOME](#) [Anagrafica](#) [Riepilogo Ruoli](#) [Allegati](#) [ACCOUNT](#)

XXXX ROBERTO XXXXX

Aggiungi Ruolo

Squadra	Qualifica	Ruolo	Categoria	Deroga	
Pulcini 9an 7v7 Aut	Allenatore di base	Responsabile	Pulcini		Modifica Elimina

Al termine di ogni operazione, c'è il riepilogo dei ruoli assegnati al singolo allenatore, che in ogni caso, possono essere modificati (cliccando su **"MODIFICA"**) oppure eliminati (cliccando sul cestino )

XXXXX ROBERTO XXXXX

+

Aggiungi Ruolo

Squadra	Qualifica	Ruolo	Categoria	Deroga	
Pulcini 9an 7v7 Aut	Allenatore di base	Responsabile	Pulcini		Modifica
Esordienti 12an 9v9 Aut	Allenatore di base	Allenatore in seconda	Esordienti		Modifica
Giovanis.Reg.Fascia B Maschili	Allenatore di base	Assistente allenatore	Giovanissimi		Modifica

Per continuare nel Censimento dei tecnici, cliccare di nuovo sul pulsante **"ANAGRAFICA"**, per far comparire di nuovo l'elenco dei tecnici a cui dovranno essere abbinate le squadre e ripetere la stessa procedura per tutti i tecnici elencati, che risultano pertanto TESSERATI.

Qualora nell'elenco non compaiano dei tecnici in organico "non ancora tesserati" oppure occorra inserire i nominativi di tecnici privi di qualifica del Settore Tecnico FIGC (p.e. Istruttori CONI-FIGC), per aggiungere nuovi tecnici cliccare sul pulsante **"AGGIUNGI"**



CENSIMENTO ATTIVITA GIOVANILE

HOME

Anagrafica

Riepilogo Ruoli

Allegati

NOME SOCIETA' (11111)

ACCOUNT

Anagrafica

Selezionare Tecnico per indicare ruolo ricoperto nell'attività giovanile.

Aggiungi tecnico qualora non sia indicato nell'anagrafica.

Aggiungi

Matricola	Cognome e Nome	Data di Nascita	Codice Fiscale	Qualifica Settore Tecnico	Definizione Ruolo
XXXXX	XXXXX PAOLO	23/05/XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Medico	Inserisci
XXXXX	XXXXX ROBERTO	12/02/XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Allenatore di base	Modifica
XXXXX	XXXXX GUIDO	09/02/XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Medico	Inserisci
XXXXX	XXXXX FRANCESCO	14/03/XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Allen. Prof. Seconda categoria	Modifica
XXXXX	XXXXX BRUNO	03/01/XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	Allenatore di base	Modifica

Nella pagina che si apre occorre compilare i campi necessari:

- Inserire il **“Codice Fiscale”** e cliccare sulla lente di ingrandimento:

...nel caso in cui il tecnico da aggiungere risulti essere in possesso di qualifica federale del Settore Tecnico FIGC, i campi successivi si compilano automaticamente

...nel caso in cui il tecnico non risulti qualificato dal Settore Tecnico FIGC, i seguenti campi successivi dovranno essere compilati manualmente:

- **“Nome”**
- **“Cognome”**

Quindi cliccare su **“AGGIUNGI”**

ITALIA
CENSIMENTO ATTIVITA GIOVANILE

HOME Anagrafica Riepilogo Ruoli Allegati ACCOUNT

Aggiungi Tecnico

CodiceFiscale: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nome: DANIELA

Cognome: XXXXXXXXXXXX

Aggiungi

L'operazione porterà direttamente nell'ANAGRAFICA ed all'elenco di tutti i tecnici presenti dove comparirà anche il nominativo del tecnico aggiunto, in ordine alfabetico, potendo quindi inserirlo come gli altri.

Accanto al nome comparirà anche il cestino, ad indicazione che solo i nominativi nuovi inseriti possono essere cancellati, gli altri non possono essere eliminati:

Anagrafica

Selezionare Tecnico per indicare ruolo ricoperto nell'attività giovanile

Aggiungi tecnico qualora non sia indicato nell'anagrafica

Aggiungi

Matricola	Cognome e Nome	Data di Nascita	Codice Fiscale	Qualifica Settore Tecnico	Definizione Ruolo
	XXXXXXXXXX DANIELA	11/03/XXXX	XXXXXXXXXX		Inserisci
XXXX	XXXXX PAOLO	23/05/XXXX	XXXXXXXXXX	Medico	Inserisci
XXXX	XXXXX ROBERTO	12/02/XXXX	XXXXXXXXXX	Allenatore di base	Modifica

Ovviamente in questo caso, i menù da cui scegliere la **QUALIFICA/FORMAZIONE** saranno diversi e specifici per l'attività di settore giovanile:

Nome e cognome	DANIELA XXXXXXXXXXXX
Qualifica/Formazione	seleziona...
Ruolo	seleziona...
Categoria	SCIENZE MOTORIE
Squadra	CONI - FIGC
	GRASSROOTS LIVELLO E
	NESSUNA QUALIFICA/FORMAZIONE
	-- Seleziona Squadra --
Richiesta di Deroga (Si)	☐

Salva

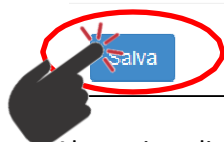
Cliccare sul tipo di formazione conseguito e successivamente operare come già specificato precedentemente per **RUOLO**, **CATEGORIA**, **SQUADRA** ed eventualmente su **“RICHIESTA DI DEROGA”**.

NB – SOLO nel caso in cui il tecnico Responsabile della Squadra Allievi o Giovanissimi Provinciali, non abbia la qualifica federale del Settore Tecnico FIGC prevista, bisogna **SELEZIONARE** la casella **“RICHIESTA DI DEROGA”**

Dettaglio Tecnico

Selezionare Squadra, Qualifica/Formazione e Ruolo ricoperto dal singolo

Nome e cognome	DANIELA XXXXXXXXXXXX
Qualifica/Formazione	CONI - FIGC
Ruolo	Responsabile
Categoria	Giovanissimi
Squadra	Giov.mi Prov.Maschili - NOME SOCIETA
Richiesta di Deroga (Si)	☒



Al termine cliccare sul pulsante **“SALVA”**

L'operazione porterà direttamente al riepilogo del ruolo del tecnico selezionato, riportando i dati inseriti, compresa l'indicazione dell'eventuale Richiesta di deroga segnalata:

XXXXXXXXXXXX DANIELA



Squadra	Qualifica	Ruolo	Categoria	Deroga	
Giov.mi Prov. Maschili	CONI - FIGC	Responsabile	Giovanissimi		 

Qualora occorra continuare ad inserire altri tecnici da abbinare alle singole squadre o nei ruoli contemplati dalla società, occorrerà cliccare sul pulsante **“ANAGRAFICA”** del menù.

Al termine di tutte le operazioni di inserimento dei tecnici e dell'indicazione di ruoli definiti nelle squadre, per verificare la situazione è possibile cliccare sulla voce di menù **“RIEPILOGO RUOLI”**:



Di seguito la schermata riepilogativa:



NOME SOCIETA' (11111)

CENSIMENTO ATTIVITA GIOVANILE

HOME

Anagrafica

Riepilogo Ruoli

Allegati

ACCOUNT

Matricola	Tecnico	Squadra	Ruolo	Deroga	
	XXXXXXXXXXXX DANIELA CONI - FIGC	Giovanissimi Giov.mi Prov.Maschili	Responsabile		Modifica
	XXXXX BRUNO Allenatore di base	Esordienti Esordienti 12an 9v9 Aut	Responsabile		Modifica
	I XXXXXXXXXXXX LUCA Allen. Profes. Prima categoria	Allievi Camp Naz U17 (Lega AeB)	Assistente allenatore		Modifica
	I XXXXXXXXXXXX BRUNO Allen. Profes. Prima categoria	Esordienti Esordienti 12an 9v9 Aut	Assistente allenatore		Modifica
	XXXXXX FRANCESCO Allen. Prof. Seconda categoria	Giovanissimi Giovanis.Reg.Fascia B Maschili	Allenatore portieri		Modifica
	XXXXX ROBERTO Allenatore di base	Pulcini Pulcini 9an 7v7 Aut	Responsabile		Modifica
	XXXXXX ROBERTO Allenatore di base	Esordienti Esordienti 12an 9v9 Aut	Allenatore in seconda		Modifica
	XXXXX ROBERTO Allenatore di base	Giovanissimi Giovanis.Reg.Fascia B Maschili	Assistente allenatore		Modifica

Prima di concludere occorre fare un'ultima operazione che consiste **nell'allegare il file in formato PDF** relativo al **MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA'** (reperibile come *Allegato del CU n°2 del Settore Giovanile e Scolastico del 14/07/2017*) in cui sono riportate tutte le informazioni necessarie per il Riconoscimento della Scuola di Calcio e per ottenere le eventuali deroghe previste per i tecnici privi di qualifica del Settore Tecnico FIGC per allenare le squadre ALLIEVI o GIOVANISSIMI Provinciali o Regionali.

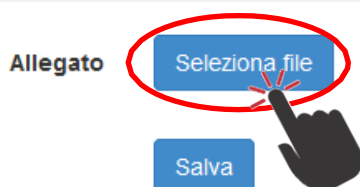
Per allegare file, nel menù superiore cliccare sul pulsante **"ALLEGATI"**



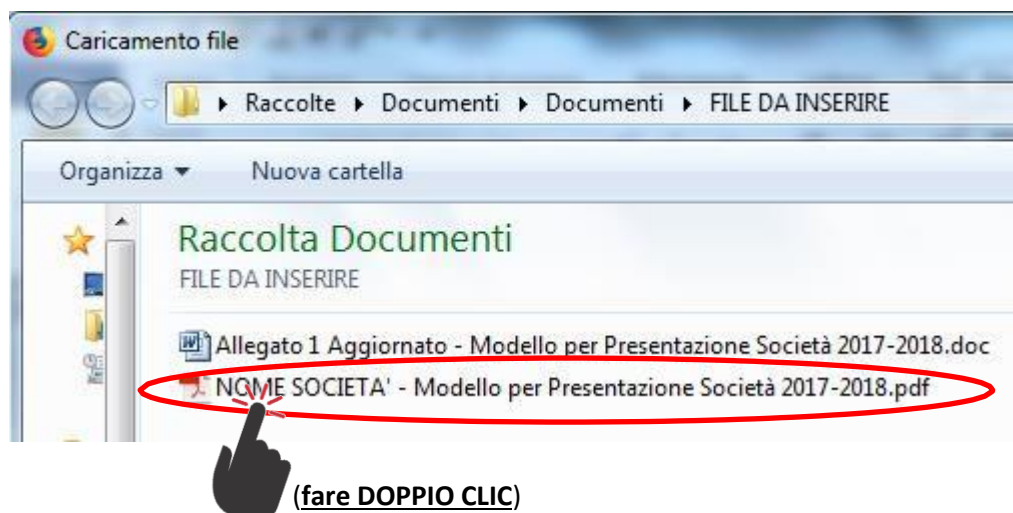
Nella schermata che si apre cliccare su **"SELEZIONA FILE"**, quindi dal PC ricercare la cartella in cui è contenuto il file da allegare, facendo attenzione che sia in formato PDF (altrimenti il sistema segnalerà un errore!)

Allegati

Formato files: pdf (Max 5MB)



Trovato il file fare **doppio clic** sul file, facendo attenzione che il file sia stato salvato con nome della società

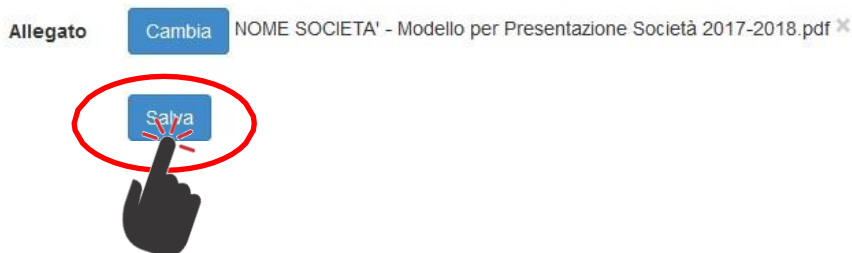


Una volta selezionato il file occorre indicare la seguente schermata, dove a fianco dell'allegato è indicato il file che è stato selezionato.

Nel caso ci sia stato un errore è possibile cambiare il file cliccando su “**CAMBIA**” ripetendo l’operazione, altrimenti cliccare sul tasto “**SALVA**”:

Allegati

Formato files: pdf (Max 5MB)



Dopo il salvataggio, la pagina degli allegati si presenta come segue, con il nome del file allegato in fondo alla pagina:

Allegati

Formato files: pdf (Max 5MB)

Allegato

Seleziona file

Salva

File allegati

Nome File	Data Inserimento	
NOME SOCIETA' - Modello per Presentazione Società 2017-2018.pdf	24/11/2017	

Il file, successivamente potrà essere eliminato cliccando sul cestino  , oppure sostituito ripetendo l’operazione.

ATTENZIONE:

- Nel sistema è possibile ALLEGARE solo 1 documento
- Il documento non deve superare la dimensione di 5 MB

NB – Al termine di tutta la procedura non verrà rilasciata nessuna pagina di riepilogo o di sintesi, in ogni caso si invita a verificare se nel menù “RIEPILOGO RUOLI” sono visibili tutte le informazioni inserite